

1^a TORNATA DEL 20 MARZO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Relazione sopra petizioni — Il deputato Pissavini riferisce sulle petizioni numeri 81, 10290 e 13485 colle quali ditte commerciali di Venezia, sindaci della Lomellina ed abitanti dei Corpi Santi di Milano reclamano un'indennità per i danni sofferti nelle guerre del 1848, 1849 e 1859 — Il ministro delle finanze fa dichiarazioni — Richiami del deputato Morini intorno alla relazione su quelle petizioni — Sollecitazioni del deputato De Portis per la presentazione di un nuovo progetto — Osservazioni del deputato Finzi in appoggio del primo progetto — Replica del ministro delle finanze — Risposta del relatore Pissavini agli appunti del deputato Morini — Il deposito di queste petizioni agli archivi proposto dalla Commissione è approvato. = Presentazione di un progetto di legge. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Trigona Vincenzo. = Schiarimenti del deputato Macchi sulla petizione delle sigaraie di Roma — Relazione sulla petizione numero 568, di Pietro Guanella, postiglione, che reclama la pensione — Il ministro dei lavori pubblici, dopo alcune osservazioni, accetta gli sia inviata la petizione — Petizioni numeri 800, 895, 904 e 11,469 delle deputazioni provinciali di Mantova e di Pavia, di farmacisti del Veneto e di Napoli, che invocano provvedimenti riferentisi al Codice sanitario — È approvato il loro deposito agli archivi — Il deputato Pissavini riferisce sulla petizione numero 110 di Giovanni Caracciolo — È approvato l'ordine del giorno — Relazione sulla petizione del principe Anatolio Demidoff, e proposta d'invio al Ministero — Opposizioni del ministro di agricoltura e commercio, e dei deputati Michelini ed Ercole — I deputati Asproni, Puccioni, Della Rocca appoggiano le conclusioni per l'invio al ministro delle finanze, che sono approvate — Discussione sulle petizioni 13,581 e 898 dei delegati di una chiesa ricettizia in provincia di Bari e della cattedrale di Ostuni, in Sardegna, a cui, oltre il relatore Pissavini, prendono parte il ministro guardasigilli, e i deputati Morelli Salvatore e Larussa — Conclusioni per l'invio al ministro di grazia e giustizia, approvate — Il relatore Griffini riferisce sulla petizione 298 di Leonini Pignotti Roberto, intesa ad ottenere la reintegrazione nel suo grado o il conseguimento della pensione — Conclusioni per l'invio al ministro della guerra, combattute dal ministro Ricotti, sostenute dal relatore e dai deputati Maldini e Lesen, mutate nell'invio alla Giunta incaricata dell'esame dello schema di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Fambri ed altri.*

La seduta è aperta alle 11 e 25 minuti.

RELAZIONE SOPRA PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione sopra petizioni.

Invito l'onorevole Pissavini a recarsi alla tribuna per riferire sulle petizioni che gli sono state assegnate.

PISSAVINI, relatore. Ricorderà la Camera che nell'ultima adunanza, indetta per riferire sulle petizioni, io aveva l'onore d'intrattenerla intorno a tre distinte petizioni le quali si trovano segnate nel-

l'elenco stato ieri distribuito ai signori deputati, coi numeri 81, 10,290, 13,485.

Colla prima di queste petizioni varie ditte danneggiate dalle truppe austriache durante il blocco di Venezia negli anni 1848 e 1849 si rivolgono al Parlamento perchè provveda che i loro diritti al rifacimento dei danni sofferti siano presto riconosciuti e sodisfatti.

Colla seconda, i sindaci dell'antica provincia di Lomellina si rivolgono parimente alla Camera onde conseguire il risarcimento delle requisizioni militari austriache e dei danni della guerra del 1859.

E finalmente colla terza, i danneggiati dagli incendi del 4 e 5 agosto 1848 nel comune dei Corpi

Santi di Milano chiedono che, ove siano approvate le convenzioni finanziarie concluse coll'Austria, in esecuzione del trattato di pace 3 ottobre 1866, vengano, con apposita riserva, dichiarati impregiudicati ed illesi tutti e singoli i diritti e le ragioni ed azioni anche reali ed ipotecarie ad essi competenti.

La Camera rammenterà pure che, mentre a nome della Giunta io conchiudeva perchè queste tre petizioni fossero rinviate agli archivi, faceva in pari tempo voti perchè l'onorevole ministro delle finanze volesse ripresentare (prendendolo allo stato di relazione) il progetto di legge *Indennità per danni di guerra*, presentato dal suo predecessore l'onorevole Sella il 1° aprile 1871, e riprodotto nella tornata dell'11 aprile 1872.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici che, attesa l'assenza del suo collega delle finanze, prese la parola in quella discussione, mentre dichiarava di accettare l'invio agli archivi di queste petizioni, faceva sentire che egli non poteva però accogliere il voto della Giunta per la ripresentazione del progetto di legge a cui ho accennato.

A fronte di tale dichiarazione dell'onorevole Spaventa, io pregai, a nome della Giunta, la Camera perchè volesse sospendere ogni e qualunque deliberazione sopra queste petizioni sino a tanto che fosse presente l'onorevole ministro delle finanze, onde avesse così libero campo di dichiarare quali fossero i suoi intendimenti in proposito.

Questa mia preghiera fu benevolmente accolta dalla Camera. Or bene, io spero che, essendo presente l'onorevole Minghetti, egli non avrà difficoltà a fare quella dichiarazione, e così soddisfare ad un desiderio, non dirò solo dei petenti, ma della Giunta delle petizioni e della Camera stessa.

Intanto mi permetterò di richiamare tutta la sua attenzione sopra alcuni fatti.

Dirò in primo luogo che questo progetto di legge venne presentato in seguito ad un formale affidamento preso dall'onorevole Sella innanzi al Parlamento, allorquando si discuteva il trattato di pace concluso tra l'Italia e l'impero austro-ungarico.

In secondo luogo osserverò che, senza quella formale promessa fatta dal suo predecessore, quel trattato certamente non sarebbe stato approvato dalla Giunta, e molto probabilmente neanche dalla Camera.

Dirò infine che l'onorevole Sella ha più volte dichiarato in questa Camera che egli fu il solo ministro che ebbe il coraggio di portare innanzi al Parlamento una soluzione di questa grave questione.

Richiamata la sua attenzione sopra questi fatti,

io spero che l'onorevole ministro delle finanze non vorrà essere da meno del suo predecessore, e confido che la sua dichiarazione sarà ispirata ai principii di equità e giustizia, non che ai sentimenti più e più volte espressi in quest'Aula, perchè sia preso un provvedimento che valga ad appagare i ben giusti reclami dei petenti.

MORINI. Domando la parola.

MINGHETTI, *ministro per le finanze*. Domando la parola.

Io non posso che confermare quanto disse il mio onorevole collega dei lavori pubblici rispetto alla prima parte, cioè accettando l'invio agli archivi di questa petizione. Quanto alla seconda mi è d'uopo esprimere alla Camera i miei intendimenti.

Io riconosco tutta la gravità di questo tema, e non ho difficoltà di prendere impegno di presentare intorno allo stesso un progetto di legge. Ma prego la Camera a volermi dispensare dall'accettare il progetto del mio predecessore e la relazione della Commissione tal quale è fatta. Sarebbe questa una cosa la quale, mentre mi umilierebbe, avrebbe anche delle conseguenze molto gravi.

Io ho le mie idee sopra questa materia, e le ho già esposte altra volta alla Camera. Mi sia dunque lecito di studiare una proposta concreta e di presentarla secondo i miei principii e la mia coscienza. La responsabilità ministeriale ha questo almeno di efficace, che lascia la libertà tutta intiera dell'apprezzamento e della presentazione dei disegni di legge.

Similmente non potrei accettare la relazione parlamentare la quale, oltre di essere in contraddizione col progetto presentato dall'onorevole mio predecessore, avrebbe anche serie conseguenze. Infatti, se io accettassi la soluzione della questione come fu posta dalla Commissione, nessuna ragione plausibile vi sarebbe perchè la Camera domani stesso non cominciasse la discussione. E poichè questa relazione porta a carico dell'erario un capitale, se non erro di quaranta o cinquanta milioni, è evidente che noi pregiudicheremmo una questione così grave prima che il Ministero abbia potuto esprimere i suoi convincimenti.

Io prego dunque la Camera a prendere atto della mia dichiarazione, che cioè accetto l'invio agli archivi, che riconosco che la questione deve essere portata davanti al Parlamento, e che sono disposto a ubbidire ai suoi ordini di presentare un progetto di legge. Ma non potrei vestirmi delle penne di pavone, tanto più quando queste non mi convengono; non potrei, cioè, accettare il progetto di legge del mio predecessore, e la relazione che dalla Commissione su quel progetto fu presentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Non tema l'onorevole presidente del Consiglio che io voglia spingerlo a fare altre dichiarazioni: io sarò moderatissimo riconoscendo le condizioni difficili nelle quali pur troppo versiamo; ed è appunto per ciò che sino dal principio della esposizione dell'onorevole relatore io chiedeva facoltà di dire una parola, sperando di poter far precedere le mie alle dichiarazioni dell'onorevole signor presidente del Consiglio.

Ora è inutile parlare del merito della questione; d'altronde su questo terreno che scotta io a malincuore assai vi metto il piede, perchè sento in me, al solo pensare alla origine della controversia, che il sangue bolle e ribolle; sì, bolle anche il mio sangue, nonostante sia, e per l'età e per ragioni climatologiche, a quest'ora quasi diaccio. È già avvenuto un'altra volta, nel Comitato privato, che per tale questione si trasmodasse quasi in escandescenze: fortuna che si era in Comitato privato.

Dunque taccio sul merito della questione, anche perchè il parlarne mi fa male. Non posso però passare sotto silenzio una circostanza che chiamerò di ordine, sebbene mi spiaccia di parere non del tutto cortese verso un ottimo collega; sì, io non posso ringraziare di cuore l'onorevole relatore per l'esposizione che egli ha testè fatta sulle tre petizioni ora cennate. In questioni come l'attuale, quando il relatore viene a fare la sua esposizione, bisogna che pecchi per eccesso di generosità, per eccesso di cortesia, nulla deve tralasciare. Una volta che si nominarono alcune località, come Milano, Vicenza, Lomellina, sarebbe stato giusto non tacere di altre molte che sono, non meno delle precedenti, interessate nella questione cui le petizioni accennano.

Bisogna persuadersi che, quando fra le popolazioni che ebbero a subire le invasioni austriache, si sparge la notizia che alla Camera si trattò dei danni di guerra, credetelo a me, quegli abitanti spalancano orecchie ed occhi, corrono a leggere i giornali, ne commentano il contenuto per cercarvi una parola di conforto, un barlume di speranza.

E volete sapere perchè sì viva è in loro la memoria di eventi non tanto recenti? Perchè tuttodì nell'avviso dell'esattore delle imposte vedono esposto tanto per la fondiaria, tanto per i fabbricati, ecc., e tanto per interessi e per ammortamento dei debiti contratti per pagare le requisizioni militari austriache. Acconsentite, ottimi colleghi, che io vi dica come, alla vista di cotesto tanto esoso quanto indebito balzello, il sangue rifluisca al capo per davvero!

Ora, quale impressione si ripercuoterebbe in queste popolazioni quando loro giungesse la notizia che oggi, qui in questa Camera, si sono riferite alcune petizioni nominativamente indicate riflettenti i danni di guerra senza un cenno di ben altre molte anche recenti sul medesimo oggetto, fra cui quella del Consiglio provinciale di Novara, presentata il 7 marzo 1871?

Adunque, perchè la Commissione non ha avuto la generosità di riferire anche su queste ultime petizioni? Ecco l'osservazione d'ordine che voleva fare, e parmi non fosse fuori di luogo.

DE PORTIS. L'onorevole ministro ha promesso di presentare un progetto di legge sopra questa grave materia. Egli ha detto che non vuole vestirsi delle penne di pavone, ripresentando il progetto di legge dell'onorevole suo antecessore. Io prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro, e lo prego caldamente di sollecitare questa presentazione; e questa preghiera gliela faccio anche nell'interesse delle finanze, perchè vi è un parere del Consiglio di Stato, il quale dichiara che sono competenti i tribunali in questa questione. Ora, se si apre questa via, sa l'onorevole ministro quanto sono sfortunate le finanze davanti i tribunali, e pensi alle conseguenze. Quindi potrebbe essere il caso che, se non presenta presto questo progetto di legge, col quale facilmente saranno trattenute le ditte interessate a presentare le relative citazioni al tribunale, avrà probabilmente una massa di liti che sorgeranno da ogni parte d'Italia. Alcune forse saranno insussistenti, ma ve ne saranno molte per le quali la finanza sarà condannata a pagare delle non indifferenti somme, forse maggiori di quelle che risultano dal progetto di legge, come era stato modificato dalla Commissione. Quindi, avuto riguardo a questo, io di nuovo prego, nell'interesse stesso della finanza, l'onorevole ministro a prendere seriamente a cuore questa questione, ed a presentare nel più breve tempo possibile questo progetto di legge.

FINZI. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato, sulla proposta fatta dall'onorevole relatore Pissavini, che egli si occuperebbe di questa materia e che presenterebbe sollecitamente un progetto di legge, per quanto il potrà, conforme alle sue idee. In questo bisogna vedere un'eccezione dilatoria, che corrisponde perfettamente all'abilità dell'onorevole presidente del Consiglio.

L'onorevole De Portis sembrava contentarsene, notando però il tempo che va a perdersi e i danni che il tempo perduto potrebbe recare alla questione.

Io credo pienamente alla lealtà con la quale il presidente del Consiglio ha preso impegno di presentare un progetto di legge su questa materia; ma io non posso dimenticare che l'onorevole Minghetti, presidente del Consiglio e ministro delle finanze nel 1874, era pure presidente del Consiglio e ministro delle finanze nel 1863, e che egli allora provvedeva lo stesso impegno e non lo ha soddisfatto. Vi è un periodo di tempo discretamente lungo, mi pare. Undici anni di faticoso pensiero.

Io sono lungi dal non prestare la più larga fede alle sue parole. Ma la Camera su questa materia deve aver pure delle opinioni già formate; ed uno studio esatto, lungo, accurato, quale ha potuto farsi dalla Commissione che nel 1872 ne aveva avuto l'incarico, sul progetto di legge presentato dall'onorevole Sella, e che ci è stato rivelato nella relazione dell'onorevole Mantellini, non potrà essere ripetuto così di leggieri, nè tampoco soffrire molte variazioni nelle conclusioni, qualora non si ammetta di addivenire a risultanze assolutamente negative, e di lasciare quindi esposta ai giudicati dei tribunali ordinari una materia, alla quale ormai le sono state dischiuse le porte, mercè i voti del Consiglio di Stato.

Infatti i tribunali non ammettono più eccezioni di incompetenza, o per lo meno abbiamo già varie sentenze per cui si può credere che sia entrata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato la massima di ammettere la competenza dei tribunali su questa materia.

Ora l'onorevole Minghetti non vorrà dirmi certamente di non aver preso esatta notizia di questa relazione, di non averla esaminata e dal punto di vista dell'onorevole Sella, e dal punto di vista della Commissione. Crede egli che non sia completa questa relazione? Crede egli che non corrisponda al vero quanto emerge dalla medesima, e che le proposte che ne sono la conclusione non siano le più proprie?

Non si tratta ora di accettarne tutte le conseguenze; si tratta soltanto di permettere che la discussione avvenga dinanzi alla Camera.

Il ministro proporrà tutte quelle modificazioni che crederà opportune, la Camera le discuterà, e tra ministro e Camera si verrà d'accordo a risolvere una questione che ormai importa che abbia una decisione e deve averla.

L'onorevole presidente del Consiglio non vorrà dissimulare che ove cada questa opportunità, ove senza frutto rimanga questa discussione, potremo difficilmente sperare un nuovo progetto che ci rechi la soluzione della questione. Imperocchè come le

premure dell'onorevole Vigliani nel 1859 non ebbero un risultato, come le dichiarazioni dell'onorevole ministro Minghetti nel 1863 restarono vuote di effetto, come una petizione presentata alla Camera firmata da oltre 52 deputati e sostenuta dall'onorevole Macchi non ebbe seguito alcuno, ritenuta l'imminente chiusura della Legislatura, mi è lecito argomentare che l'effetto del lavoro della Commissione di cui fu relatore l'onorevole Mantellini, resterà onninamente perduto.

Non bisogna, mi permetta l'onorevole Minghetti, cercare degli argomenti delusorii, è meglio venirne a capo perchè non solo vi sono gli interessi di parecchie provincie in sofferenza, ma io credo che anche quelli dello Stato ne vadano compromessi.

Le proposte della relazione Mantellini conducono a delle transazioni, delle facili transazioni, per le quali l'aggravio dello Stato non riuscirà di tale rilevanza da trattenerci qualunque sia la condizione delle nostre finanze e soddisfano a tutti i reclami legittimamente e regolarmente, senza fare ingiuria ai nostri precedenti legislativi e finanziari: si soddisfa a delle aspettative che già troppo lungamente sono state protratte, e per altra parte si evita per lo Stato di poter essere compulsato a pagare assai largamente e completamente come già ha incominciato a fare.

Col progetto della Commissione si avrebbe potuto soddisfare ai crediti dei danneggiati, per esempio di Piacenza, con della rendita al 3 per cento, mentre invece si deve pagare per intero lire, soldi e danari e trattasi di milioni.

Queste cifre già si veggono introdotte in bilancio perchè, quando i tribunali hanno giudicato, nemmeno le finanze dello Stato possono rifiutarsi dal pagare.

A queste eventualità resta esposto certamente lo Stato, vale a dire, di pagare non meno del doppio di quello che pagherebbe ammettendo le risultanze di questa specie di compromesso, di questa liquidazione di cui nel progetto di legge presentato dall'onorevole Sella ed emendato dalla relativa Commissione.

Se l'onorevole presidente del Consiglio non le troverà perfettamente conformi alla sua opinione, le modificherà; ed una volta che avvenga una discussione dinanzi alla Camera, dessa saprà apprezzare le sue osservazioni: la Camera è già troppo avvezza ad averle in quel conto che meritano, perchè egli debba sospettare che anche in questa circostanza non le voglia tenere a calcolo.

Ma il cercare ausilio in risorse che non stanno in quel programma di franchezza che gli è proprio,

creda che non avvantaggia la cosa ne dà stima alla persona.

Io quindi lo prego ad accettare la proposta dell'onorevole Pissavini che è la più innocua, che non compromette niente. In fin dei conti autorizza la Camera a conoscere di questa materia, come è di sua competenza.

Il ministro delle finanze si è opposto a non volere accettare, senza metterci del proprio, il progetto Sella, nè tampoco quello formulato dalla Commissione.

Rammenti l'onorevole ministro delle finanze che egli era parte integrante della Camera quando essa esprime il voto che una Commissione si occupasse della materia dei danni di guerra, rifletta che anche in questo voto egli ci partecipava per una cinquantesima parte, e che implicitamente rappresenta anche le sue opinioni.

Vuole egli affermare che ripudia tutto il fatto altrui? Ebbene lo faccia debitamente, convenientemente senza coprirsi di una di quelle eccezioni le quali sembrano di poco valore, ma che sono negative intrinsecamente ed irrepugnabilmente.

Ma, lo ripeto, lasciar cadere senza frutto il lavoro già fatto, vuol dire infliggere una procrastinazione indefinita, poichè vi si metterà di mezzo la chiusura della Legislatura, e di quello che vi avverrà di poi non saremo più noi responsabili.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io voglio dire anzitutto all'onorevole Finzi, per provargli la mia completa franchezza, che se io desiderassi che questa questione non riuscisse a buon fine, non avrei che a lasciare il progetto della Commissione tal quale; *tradidit disputationibus eorum*. Imperocchè io sono convinto che questo progetto darebbe luogo a tante eccezioni che finirebbe molto probabilmente per avere un voto contrario. E se portando dopo tanti anni un progetto di questa natura alla Camera, la Camera lo respingesse, allora sì che sarebbe proprio compromessa la questione e resterebbe chiusa, dirò così, ogni via di conciliazione.

Io sono convinto, per lo studio che ne ho fatto, che in presenza della Camera...

FINZI. Io sono persuaso del contrario.

MINISTRO PER LE FINANZE. È una prova che non vorrei fare. Ma prescindendo da questo, devo anzitutto osservare che il parere del Consiglio di Stato non è generale, riguardando soltanto alcuni casi mentre prima il Consiglio aveva diversamente opinato. Ora anche io convengo che in alcuni casi speciali possa ravvisarsi equo e giusto il riparare a certi danni, come, per esempio, quando si è liquidata una espropriazione con le leggi antecedenti, e

tutte le operazioni sono state adempiute, essendosi persino rimesso il mandato. In questi casi non è più questione di danni di guerra; è questione di un debito.

Ma quanto al progetto dell'onorevole Mantellini, e della Commissione che egli rappresentava, io non posso accettarlo perchè lo stesso grava il bilancio di quaranta o cinquanta milioni di capitale. Nè si si può dire che questo progetto contenga una semplice transazione. Infatti l'articolo 4 suona nel seguente modo:

« La presente legge non ha effetto per quelli fra gli aventi interesse che non consentono al trattamento disposto già nei precedenti articoli. »

Per conseguenza, mentre lo Stato si impegnerebbe di scrivere nel suo bilancio non so quanti milioni di capitale o una corrispondente rendita, non avrebbe poi ottenuto nulla, perchè gli interessati ai quali non piacesse il trattamento stabilito naturalmente non lo accetterebbero.

Le mie idee non sono consentanee nè a quelle dell'onorevole Mantellini, nè a quelle dell'onorevole Sella, ed io non ho mai visto verificarsi il caso che nella Camera si riprenda un progetto di legge di un ministro antecedente quando il ministro attuale non è d'accordo nelle idee che informano quel progetto. E ciò è naturale: imperocchè la responsabilità di un ministro nasce appunto da ciò, egli presenta un progetto fatto secondo la sua coscienza e munito del suo nome.

È verissimo che fin dal 1863, ebbi occasione di parlare di questa materia, ma è vero altresì che dal 1864 al giorno d'oggi, non sono più stato ministro di finanze. Non si può quindi imputare a me se non ho continuato gli studi.

Al giorno d'oggi adunque, non posso che esprimere un sentimento vero e sincero, un vivo desiderio di arrivare ad una conclusione. Ma non devo far tacere il sentimento della mia responsabilità, la quale non può assumere lavori nelle idee nelle quali non consento intieramente.

PISSAVINI, relatore. Risponderò con calma alle parole per lo meno vivaci dell'onorevole Morini.

Io mi affretto anzitutto a respingere, con tutte le forze dell'animo mio, gli appunti che egli mi ha voluto indirizzare.

L'onorevole Morini, che ben mi conosce, non può ignorare che nella mia vita parlamentare mi sono sempre ispirato al sentimento dell'equo e del giusto, e non avrebbe mai dovuto muovermi un'accusa di parzialità come quella da lui ora portata in quest'Aula.

L'onorevole Morini, che da parecchi anni siede

nel Parlamento, non dovrebbe ignorare che il relatore non può riferire che intorno a quelle petizioni che gli vengono distribuite. Non è quindi mia colpa se tra le molte petizioni che mi vennero dalla segreteria affidate non ne ho trovate che tre le quali si riferissero alla materia in questione.

Ma, lasciato in disparte quanto mi concerne personalmente, aveva ragione l'onorevole Morini di lagnarsi, perchè ancora non venne portata innanzi alla Camera la petizione del Consiglio provinciale di Novara, colla quale si reclama il pagamento delle requisizioni militari e dei danni di guerra del 1859? Mi perdonerà, l'onorevole mio amico Morini, se non solo ritengo infondato il suo reclamo, ma ben anche inattendibile.

Come potè l'onorevole Morini per un solo momento dimenticare che, difendendo io la causa dei sindaci dell'ex-provincia di Lomellina, difendo implicitamente pure quella dei danneggiati della provincia di Novara, ed in modo speciale del circondario di Vercelli, che, oltre alle requisizioni militari, ha pure subito non pochi danni per l'avvenuto allagamento del suo territorio?

Io non desidero, onorevole Morini, che una cosa sola, ed è che, come i tre circondari di Lomellina, di Novara e di Vercelli, ebbero comuni i dolori, le angosce e i danni di due invasioni austriache, abbiano pur in comune quel risarcimento che indarno da me, dall'onorevole Morini e da tanti altri nostri colleghi andiamo da tanti anni reclamando. Ecco, onorevole Morini, il mio desiderio, il voto ardente del mio cuore.

Premesse queste considerazioni, dirò non tanto a nome mio, quanto a quello dalla Giunta, che essa venne nella determinazione di accedere alla proposta dell'onorevole ministro delle finanze. Prendo quindi atto delle sue dichiarazioni, e confido che, prima che sia chiusa la presente Sessione, egli presenterà un disegno di legge, concernente il risarcimento dei danni di guerra, ed il pagamento delle requisizioni militari, fatte dalle truppe austriache nel 1859.

MORINI. Non rispondo all'onorevole relatore, perchè non ne sento il bisogno.

Negli appunti che ho fatti, credo di essermi espresso in modo abbastanza cortese, in modo che, parmi, non dovesse punto recargli dispiacere. Ho detto infatti che sulla delicata materia dei danni di guerra, essendo state presentate altre petizioni posteriormente a quelle del 1865, testè riferite, bisognava, per eccesso, se vuoi, di cortesia, dire una parola anche sulle medesime. Non so in qual modo migliore avrei potuto esprimermi.

Del resto, non posso presentare analoga proposta

sulla petizione testè cennata del Consiglio provinciale di Novara, non essendone stata fatta la relazione alla Camera; ma siccome di quelle riferite ora se ne propone l'invio agli archivi in attesa del nuovo progetto che ci fa sperare l'onorevole Minghetti, così suppongo che anche quella di cui io parlai, analoga affatto per ragione di scopo e di materia a quelle riferite, debba intendersi, almeno tacitamente, seguire la stessa sorte, evitando così ulteriori deliberazioni della Camera.

PRESIDENTE. Quando si sarà per riferire su queste petizioni, la Camera prenderà, sulle conclusioni che saranno proposte, quella deliberazione che ravviserà conveniente. Per ora mi limito a porre ai voti le conclusioni della Giunta, la quale propone l'invio agli archivi delle petizioni numeri 473 e 481, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

Chi approva queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Sono approvate.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera, d'accordo coll'onorevole mio collega il ministro degli affari esteri, un disegno di legge relativo all'autorizzazione della spesa di lire 210 mila occorrente per adattamenti alle due case in Pera e Therapia, ad uso di residenza della regia Legazione italiana in Costantinopoli, e per l'acquisto di due casette di legno attigue alle medesime. (V. Stampato n° 117)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

ANNUNZIO D'UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO TRIGONA VINCENZO.

PRESIDENTE. L'onorevole Vincenzo Trigona desidera muovere al presidente del Consiglio una interrogazione nei termini che seguono:

« Il sottoscritto desidererebbe interrogare il presidente del Consiglio sul conto in cui ha tenuto un ordine del giorno della Camera relativo ad una petizione del municipio di Noto. »

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Pregherei l'onorevole Trigona a voler differire questa inter-

rogazione al giorno 28, che sarà l'ultimo in cui la Camera sta riunita prima della sua proroga, ed in cui avremo finito la discussione dei progetti che ci stanno davanti. Oltre la sua interrogazione se ne hanno anche delle altre, alle quali si potrà rispondere nella stessa seduta.

TRIGONA VINCENZO. Io non ho difficoltà di accettare che se ne parli il giorno 28; vorrei però che il signor ministro mi promettesse di venire preparato, con qualche studio relativo alla petizione medesima, affinché si possa venire ad una conclusione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Molto volentieri.

PRESIDENTE. Allora l'interrogazione avrà luogo il giorno 28.

SI RIPRENDE LA RELAZIONE SOPRA PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole Macchi ha la parola.

MACCHI, relatore. Debbo anzitutto dire una parola per partecipare alla Camera come essa non abbia più da occuparsi della petizione che venne presentata dalle operaie della fabbrica dei tabacchi.

Rammenterò la Camera come il giorno 25 dello scorso febbraio, un numeroso stuolo di operaie della fabbrica dei tabacchi venne qui alle porte stesse del Parlamento e, per mezzo di un nostro egregio collega, presentò una petizione perchè il Parlamento eccitasse il Governo a valersi della sua autorità per appoggiare certi loro reclami verso la Regia cointeressata.

La vostra Commissione, o signori, in presenza di questo fatto, ha creduto debito suo di convocarsi immediatamente per studiare la petizione, ed avrebbe certo pregato la Camera, ove fosse stato il caso, di occuparsene con quella sollecitudine che i casi avessero richiesta.

Per fortuna, mentre la Commissione si occupava di cotesta cosa, le giunse un documento, col quale le stesse operaie dichiaravano che ogni disparere, ogni dissenso era sparito; che erano tornate volentose al loro lavoro; e che pregavano anzi si ritenesse la loro petizione come nulla e non avvenuta.

Ciò essendo, non resta a noi che augurarci di vedere questi buoni rapporti fra i principali e gli operai durare inalterati nell'interesse d'entrambi ed anche nell'interesse della morale pubblica e del progresso civile.

Ora debbo riferire sulla petizione 568 di un tale Guanella Pietro, postiglione a Campodolcino.

Questo Pietro Guanella venne nominato fino dal 1848 postiglione effettivo. Egli durò in questa faticosa opera fino al 1870, epoca in cui, afflitto da

lunga malattia contratta nell'esercizio del suo mestiere, ha dovuto invocare la pensione.

La malattia da cui era tormentato era una fistola che durava da anni; talchè ebbe a perdere i denti e vedersi rovinare le mandibole. C'è una dichiarazione medica che dichiara come la malattia derivi appunto dagli strapazzi che sono inevitabili in tale mestiere.

Ricorse adunque il Guanella per ottenere la pensione. Ma la Corte dei conti non ha creduto di potere soddisfare la di lui domanda, nè riconoscerne i diritti, dicendo che il petente non era un postiglione effettivo, ma soltanto un postiglione ausiliario, temporaneo, avventizio.

La Corte dei conti doveva credere ciò, perchè, disgraziatamente, il postiglione Guanella aveva perduto il suo libretto di nomina.

Ora, da questo grosso incartamento, risulta per testimonianze molteplici e giurate, che realmente il Guanella era stato preso come postiglione effettivo. Lo dichiara il mastro di posta Filippo Mattè, che era il suo capo immediato; lo dichiara il mastro di posta Giambattista Rizzi che fu suo capo anch'esso. L'affermano poi, e con giuramento, parecchi cittadini dei più distinti di Campodolcino. Lo dichiara, infine, l'impiegato postale Biagio Barbieri. Insomma, vi è qui una tale copia di dichiarazioni e di attestazioni che valse ad indurre nella vostra Giunta la convinzione, anzi la certezza, che il Guanella era veramente postiglione effettivo.

Viene in seguito la Giunta municipale di Campodolcino, la quale fa ampia fede dell'integrità e dello zelo di questo brav'uomo. Notate inoltre che vi sono sul di lui conto attestati assai lodevoli dell'autorità svizzera, perchè egli faceva il transito da Campodolcino per lo Spluga sul territorio della repubblica elvetica.

Ma, quando ciò non bastasse, vi è la circostanza di fatto che debbono ritenersi postiglioni ausiliari quelli soltanto i quali sono presi nella stagione in cui c'è maggior affluenza di passeggeri; e che, cessato il bisogno, nelle stagioni che chiamansi morte, vengono congedati. Non c'è postiglione ausiliario il quale continui senza interruzione tutto l'anno i propri servigi. E consta alla vostra Commissione, dai documenti qui uniti, che il povero Guanella ha prestato senza interruzione il suo servizio dal 1840 fino al 1870.

Io credo non sia il caso di far perdere tempo alla Camera per leggerle tutti i documenti che avvalorano quest'asserzione. Dico soltanto che, se in questo stato di cose non si può dar torto alla Corte dei conti, la quale deve esigere per *summum ius* il

prescritto libretto, si deve però tener conto del fatto, attestato da diversi testimoni, che tale libretto il Guanella l'ha perduto per forza maggiore il giorno in cui, passando lo Spluga, venne travolto da una violenta burrasca che ha tutto rovesciato. Quindi, ripeto, mentre riconosco che la Corte dei conti fece il suo dovere ad esigere di stare allo stretto diritto, la vostra Commissione crede che sia questo più che mai il caso in cui il sommo diritto sarebbe una somma ingiustizia, una somma ingiuria, e per questo unanime mi ha dato incarico di trasmettere al ministro dei lavori pubblici questa petizione, affinché egli provveda, in via di giustizia e di equità, all'interesse di questo infelice.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Le cose stando come sono rappresentate dall'onorevole relatore, la questione è di stretto diritto, e potrebbe risolversi in favore del ricorrente, se non che la conclusione che propone la Commissione alla Camera sarebbe inopportuna.

L'articolo 5 della legge 26 febbraio 1865, che ho innanzi agli occhi, ha provveduto al caso dello smarrimento dei libretti di nomina dei postiglioni ed ha avvisato ai compensi coi quali vi si può rimediare.

L'articolo dice che « la durata del servizio si constata col libretto di nomina, ovvero coll'estratto del registro di matricola, autenticato dal direttore generale o dal direttore del compartimento postale ed, in difetto di libretto o di registro, mediante altro titolo autentico o documento. »

Ora, se nella filza che ha innanzi il relatore vi sono dei documenti che provino la realtà della nomina del ricorrente, questi ha aperto il ricorso innanzi la Corte dei conti stessa perchè gli si faccia la giustizia che gli spetta; ma coll'inviare al Ministero la petizione io non saprei che provvedimenti dare.

MACCHI, relatore. Quanto dissi risulta all'evidenza. A provarlo non avrei che a leggere le dichiarazioni giurate che fecero in favore di quest'individuo...

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non mi sarò spiegato chiaramente.

Io non metto in dubbio che le cose stiano precisamente come l'onorevole relatore le ha esposte; anzi per questo io diceva che il ricorrente deve rivolgersi alla Corte dei conti, la quale a sezioni riunite correggerà l'errore in cui può essere incorsa la sezione che ha giudicato contro di lui.

Ma io, ministro dei lavori pubblici, non saprei come far correggere il giudizio della Corte.

Se il ricorrente domandasse al ministro di essere

messo al riposo, la domanda potrebbe essere da me accettata; ma il ricorrente non domanda ciò.

MACCHI, relatore. Se domanda il collocamento a riposo!

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ma se non fu già messo a riposo, come la Corte dei conti ne ha giudicato?

La Corte, non trovando fra i documenti il libretto di nomina, ritenne che il Guanella, anzichè postiglione effettivo, fosse semplicemente ausiliario, e concluse non aver egli diritto a pensione.

MACCHI, relatore. Se permette, leggerò...

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Perdoni. Se sta ciò che ella ha detto, il rimedio deve cercarsi innanzi alla Corte dei conti. Se si chiede a me di metterlo a riposo...

MACCHI, relatore. Precisamente.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Ma non è ammissibile che la Corte dei conti abbia giudicato quando non fosse intervenuto un decreto che mettesse a riposo questo postiglione. Il giudizio della Corte implica ciò; altrimenti non sarebbe stato possibile. Se la Corte mal giudicò, negando a costui la pensione, la legge ha offerti i compensi come rimediare all'errore; ma il ricorso deve essere rivolto alla Corte stessa.

MACCHI, relatore. Deve esservi stato un equivoco da parte dell'amministrazione. Ad ogni modo, per vedere più succintamente ed esattamente come stanno le cose, darò lettura di una lettera scritta al petente dalla direzione generale delle poste:

« La direzione generale ha esaminati i nuovi documenti che il postiglione Pietro Guanella ha presentati per provare di essere stato munito del libretto di nomina a postiglione effettivo, ed è spiacente di dovergli ricusare ancora il *domandato collocamento a riposo (Movimenti a sinistra)* giacchè la Corte dei conti, come è stato già notificato, in mancanza del libretto di nomina non ammette altri titoli equivalenti...

ASPRONI. Domando la parola.

MACCHI, relatore... che un'attestazione dell'amministrazione delle poste desunta dai suoi registri. »

Che se nei registri o negli archivi della direzione generale delle poste nulla si è trovato, la colpa non si può, e non si deve attribuire al petente.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Il caso, come risulta ora dalle ultime dichiarazioni dell'onorevole relatore, è diverso da quello che egli aveva dapprima rappresentato. Se il petente chiede dal Ministero di essere messo a riposo (io non so nulla di lui, la direzione generale delle poste non è qui, e per conseguenza, avendo ricevuto soltanto ieri sera

l'elenco delle petizioni, non ho potuto domandare nessuna informazione intorno a quest'affare), allora io accetto senza alcuna difficoltà l'invio della petizione.

PRESIDENTE. Vi è una decisione della Corte dei conti.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Se però vi è una decisione della Corte dei conti, è segno che il decreto di collocamento a riposo esiste, ed allora io non avrei alcun provvedimento da prendere.

MACCHI, relatore. Poichè l'onorevole ministro non ricusa che la petizione sia inviata a lui perchè meglio si verifichi di che si tratta, la Commissione non ha altro da aggiungere e domanda che si passi alla votazione della sua proposta.

(È approvata.)

Colla petizione n° 800 la deputazione provinciale di Mantova, a nome del Consiglio provinciale, raccomanda che nella discussione del nuovo progetto del Codice sanitario sia fatta ragione ai reclami dei farmacisti di quella provincia contro il principio della libertà dell'esercizio farmaceutico e che venga riconosciuta la proprietà dei loro esercizi collo stabilire le convenienti indennità.

La Camera conosce benissimo la questione che riguarda l'esercizio delle farmacie. Vi sono alcune provincie dello Stato, per esempio la Lombardia, dove le farmacie sono limitate per legge; talchè l'esercizio di esse rappresenta un capitale, un vero patrimonio che si può trasmettere per contratto o per eredità. In altre provincie invece è in vigore il principio della piena libertà nell'esercizio farmaceutico.

La Camera non ignora come nel nuovo Codice sanitario il principio dell'assoluta libertà venga proclamato; ed è in questo senso che il Senato deliberò quando ebbe l'anno scorso a studiare il Codice di cui parliamo.

In tale stato di cose, la vostra Commissione crede non avere di meglio a proporvi che di mandare questa petizione agli archivi; affinchè, quando quel Codice verrà presentato anche a questo ramo del Parlamento, la si possa studiare, tenendosi conto delle ragioni dei petenti che si crederà del caso.

(È approvato.)

Colla petizione notata al numero 895, la deputazione provinciale di Pavia, per molte considerazioni chiede che l'articolo 131 del progetto del Codice sanitario, il quale determina *a priori* la misura delle distanze dagli abitati per la coltivazione del riso, venga soppresso; e che invece resti in vigore la disposizione contenuta nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1866, per la quale è lasciato alle autorità

locali di designare nei rispettivi territori quelle distanze che reputano più convenienti nell'interesse della salute pubblica.

Anche riguardo a questa petizione, la vostra Commissione non può a meno di proporvi di mandarla agli archivi; perchè, siccome questa questione della coltivazione del riso viene regolata dal Codice di sanità, essa possa studiarsi quando tal Codice sarà sottoposto alle discussioni della Camera.

(La Camera approva.)

Col numero 904 è segnata la petizione di alcuni farmacisti del Veneto, i quali chiedono che venga al più presto possibile pubblicata anche nelle provincie di Venezia e di Mantova la legge sanitaria del 1865.

Questi farmacisti hanno già ricorso un'altra volta; e la Camera aveva deliberato di mandare la petizione agli archivi in aspettazione del Codice sanitario. Ora essi, vedendo che questo Codice tarda ad essere presentato a questo ramo del Parlamento, ripetono la loro istanza. Ma ora che il Codice sanitario fu approvato dal Senato, è a credere che sarà ben presto esaminato anche dalla nostra Camera elettiva. Epperchè la vostra Commissione vi invita a confermare le conclusioni già approvate l'altra volta, quelle cioè, per l'invio di questa petizione agli archivi.

(La Camera approva.)

Colla petizione 11,469 sei cittadini, domiciliati in Napoli e muniti della licenza universitaria di farmacia, fanno istanza perchè venga abolita la prescrizione che limita l'esercizio farmaceutico. Questi sei individui, che esercitano la drogheria, vorrebbero essere autorizzati anche alla vendita dei medicinali.

Questa questione non crede la Commissione che si abbia a risolvere in questo momento; e siccome anche di essa si tratterà, quando verrà in discussione il Codice sanitario, vi prega, per mezzo mio, di votare l'invio di questa petizione agli archivi, onde sia deliberato sulla medesima in occasione di quella discussione.

(La Camera approva.)

PISSAVINI, relatore. Riferisco sulla petizione 110, con la quale Caracciolo Giovanni, da Melizzano (Napoli), esposti i vari servizi da lui prestati fino dal 1824 presso varie amministrazioni dell'ex-regno borbonico e del Governo attuale, chiede che gli venga liquidata la pensione di riposo o di essere sottoposto a regolare giudizio per dimostrarsi immeritevole dell'inflittagli destituzione.

La Giunta, ritenuto che il Caracciolo con decreto 17 ottobre 1860, del dittatore generale Garibaldi,

venne destituito dall'ufficio di capo di ripartimento dell'amministrazione generale delle casse d'ammortizzazione e demanio pubblico ;

Ritenuto che sulla istanza sporta dal Caracciolo per essere ammesso a fare liquidare la sua pensione di riposo, l'onorevole ministro delle finanze dichiarò saggiamente che esso non è chiamato a discutere sui fatti compiuti dal Ministero dittatoriale del 1860, legalmente costituito ;

Ritenuto che il Caracciolo, quando creda che la formula del decreto dittatoriale non sia regolare, può far valere le sue ragioni in altra sede ;

Ritenuto quindi che la domanda del Caracciolo sfugge alla competenza del Parlamento e del Governo, vi propone, per mio mezzo, l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Con la petizione 473, Osella Carlo fu Domenico e Mornacco Giovanni Battista Attuari, residenti a Torino, chieggono di essere equiparati a tutti gli impiegati del regno nel nuovo progetto per modificazioni sulle pensioni ; e con la petizione 481, Cattaneo Cesare ed altri sette professori nella regia Università di Pavia propongono una modificazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1864, n° 1731, sulle pensioni degli impiegati civili, relativamente all'aumento quinquennale degli anni di servizio.

La Giunta, senza disconoscere il merito delle ragioni dei petenti, non si dissimula che essi avrebbero potuto conseguire l'invocato provvedimento, quando il Parlamento si fosse accinto a discutere la legge presentata dall'onorevole Sella, portante modificazioni alla legge 14 aprile 1864, sulle pensioni degli impiegati civili, che, per l'avvenuta chiusura della Sessione, rimase lettera morta.

La Giunta, confidando però che il ministro delle finanze, a cui non mancarono premure e sollecitazioni per parte di molti deputati che seggono sui vari banchi di quest'Aula, vorrà ripresentare quel progetto di legge, propone il rinvio agli archivi di queste petizioni.

(Le conclusioni della Commissione sono approvate.)

Dovrei riferire sopra una petizione presentata dal principe Paolo Demidoff. Questa petizione riguardando il ministro delle finanze, non saprei se, stante la sua assenza, debba pur nonostante intrattenere la Camera.

PRESIDENTE. La riferisca egualmente. Gli onorevoli suoi colleghi si faranno un dovere di supplirlo.

PISSAVINI, relatore. Ossequente sempre al volere dell'onorevole presidente, dirò che colla petizione 13,574 il principe Paolo Demidoff fa istanza alla Ca-

mera perchè voglia accogliere favorevolmente e raccomandare al Ministero la sua domanda di esenzione dal pagamento della tassa proporzionale di registro, che sarebbe dovuta sull'elargizione fatta dal fu suo zio principe Anatolio alle scuole elementari e asilo infantile di San Niccolò oltre Arno, poste nella città di Firenze.

Anzitutto mi permetta la Camera intorno a questa petizione poche parole in linea di fatto.

Il principe Anatolio Demidoff, continuando l'opera commendevolissima iniziata dal compianto suo genitore conte Nicola di onorata memoria, nell'intento di migliorare la condizione delle classi povere della città di Firenze, e promuovere specialmente la loro educazione, assegnava alle scuole elementari ed all'asilo posti nel quartiere di San Niccolò oltre Arno in Firenze, fondati dal prelodato suo genitore, una somma annua di lire dodicimila seicento. Tale assegno veniva a cessare col cadere dell'anno 1864 ; ma il principe Anatolio, con istromento del 15 febbraio 1859, rogato Gargioli, prorogava la sua obbligazione per l'assegno della suddetta somma per altri 25 anni, e ciò, com'egli diceva, allo scopo di porre in grado quella istituzione di potere colle proprie risorse, e indipendentemente da qualsiasi altro sussidio, provvedere al proprio mantenimento.

Con istanza in data di Parigi, ove il principe Demidoff erasi stabilito, nel 29 ottobre 1869, egli si rivolgeva al ministro dell'istruzione pubblica affinchè nell'interesse dell'istituto fondato dal di lui genitore volesse accettare un definitivo e perpetuo provvedimento che egli proponeva sotto certe determinate condizioni tendenti a formare ed erigere in corpo morale, a norma delle vigenti leggi, uno stabilimento denominato istituto Demidoff, avente per iscopo l'istruzione popolare dei maschi.

Il Demidoff si sollecitava a dichiarare che il patrimonio dell'istituto si costituirebbe con beni stabili da esso assegnati, ascendenti in totale alla rilevante somma di lire 50,203 57. Questa cifra però che rappresenta il valore degli stabili donati dal Demidoff frutta attualmente lire 5288, a cui, aggiunta la rendita in cartelle assegnate dal medesimo in lire 14,416, da detrarsi però la tassa di ricchezza mobile, si ha una rendita totale di lire 19,704.

Tra le condizioni tenorizzate nello statuto sottoposto dal principe Demidoff all'esame ed approvazione del ministro della pubblica istruzione, trovasi per ultima la seguente, sulla quale mi permetto di richiamare tutta l'attenzione della Camera e del Governo :

« Le spese del contratto relative a questa dispo-

sizione resteranno a carico del principe Anatolio Demidoff, e quelle di registro si spera che saranno benignamente condonate dalla munificenza di S. M. il Re d'Italia. »

A questa istanza faceva plauso il Governo e si generosa offerta accettava con tutte le sue condizioni, come ne fa fede la nota ufficiale dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica del 24 novembre 1869.

Nel successivo giorno 26 novembre stipulavasi fra l'onorevole ministro della istruzione pubblica e il principe Demidoff, rappresentato dal signor Alessandro Melchior, l'atto di accettazione della donazione che veniva registrata a Firenze addì 2 dicembre *con riserva*, previo il pagamento del diritto fisso di lire 3 30 appunto per dar luogo, giusta l'articolo 14 dell'istanza del 28 ottobre 1869, alla domanda di condonazione del gravissimo dritto proporzionale.

Infatti vennero presentate le relative domande al ministro delle finanze e a quello della pubblica istruzione, ma queste non ebbero un esito favorevole.

Mancato ai vivi il principe Anatolio Demidoff, il suo nipote ed erede, principe Paolo, sembrandogli che sia conforme a giustizia il non applicare ad un atto di generosa beneficenza una legge fiscale, si rivolge alla Camera perchè voglia raccomandare al Ministero la sua domanda di esenzione dal pagamento della tassa proporzionale di registro che sarebbe dovuta, a termini delle veglianti leggi, sulla ricordata donazione.

Esposto in succinto il fatto, dirò che la Giunta fu unanime nel riconoscere doversi prendere in benigna considerazione la sporta petizione, fatto riflesso alla generosa offerta del principe Demidoff.

Essa non intratterrà la Camera sulle attribuzioni demandate dallo statuto organico dell'istituto al Ministero d'istruzione pubblica. Passerà sotto silenzio la sorveglianza esercitata sul medesimo dal Governo per mezzo di un suo delegato speciale nominato dal Ministero d'istruzione pubblica; solo si limiterà ad osservare che l'essersi stipulato tra l'onorevole ministro d'istruzione pubblica ed il principe Demidoff l'atto di donazione, lascia supporre che il medesimo si sia celebrato nell'interesse del Governo.

Or bene, la Camera sa meglio di me che tutti gli atti stipulati nell'interesse dello Stato o vanno esenti da tassa di registro o sono sottoposti ad un diritto fisso di lire 3 e centesimi 40. Che poi l'interesse dello Stato ci sia, non vi ha dubbio, poichè, come dissi, basterebbe a provarlo e l'accettazione e

l'intervento, all'atto di donazione, del ministro d'istruzione pubblica.

La Giunta però non ha creduto di risolvere essa stessa questa grave questione di diritto, ma confida che voi vorrete accettare le sue conclusioni, le quali sono per l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze, affinchè la esamini attentamente, e prenda quella risoluzione che può essere conciliata coi dettami di giustizia e coll'interesse dello Stato.

FINALI, ministro per l'agricoltura e commercio. Questa istanza tocca a parecchie questioni d'ordine capitale per la finanza, e specialmente per l'applicazione della tassa sugli affari.

Il Ministero, solamente facendo le più ampie riserve, può accettare l'invio proposto dalla Commissione.

Ma non può lasciar passare inosservate alcune delle ragioni dell'invio, esposte dalla Commissione per mezzo del suo onorevole relatore.

Per esempio, quella considerazione che nell'atto del principe Demidoff ci sia l'interesse dello Stato, non si potrebbe accettare, perchè importerebbe che qualunque atto di beneficenza sia atto nel quale ci ha interesse diretto lo Stato.

Può il ministro della pubblica istruzione, essere intervenuto al contratto per l'interesse di quel corpo morale, che veniva appunto istituito per perpetuare i benefici intendimenti del principe Demidoff, senza che ne segua che il suo intervento sia prova di stipulazione fatta nell'interesse dello Stato.

MICHELINI. Domando la parola.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sarebbe un principio veramente nuovo, che turberebbe profondamente tutti i nostri sistemi d'imposta, siano tasse d'affari, siano imposte dirette che vengano col titolo di ricchezza mobile, e col titolo di tassa di manomorta, il considerare esenti dall'imposta rendite o concessioni di capitali, fatti e rapporti giuridici insomma, nei quali ha interesse un corpo morale, il cui fine sia l'istruzione e la beneficenza.

Vegga la Camera quale influenza avrebbe su tutto il nostro sistema finanziario la massima che, per indiretto, venisse ora introdotta, vale a dire che l'intento di beneficenza che abbia un istituto pubblico o un corpo morale, basta per sottrarlo alla regola comune delle leggi d'imposta.

ERCOLE. Sarebbe un assurdo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Osservo inoltre che quella riserva che era nella concessione del principe Demidoff, se non m'inganno, mostra che quel benefico signore non conosceva abbastanza il sistema politico e legislativo vigente in Italia. Altrimenti come quel signore poteva credere

che un atto di munificenza o di liberalità sovrana potesse esentare dalla tassa un atto che vi fosse per legge soggetto?

Una voce. Alludeva al Ministero.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ma se lo Statuto nega questa facoltà al Capo dello Stato, tanto più la nega ad un ministro. In questa materia non si può ricorrere al diritto di grazia, in quanto che nel sistema costituzionale il diritto di grazia consiste soltanto nel poter assolvere da una pena; il diritto di grazia non può estendersi mai, sia ad attribuire un diritto, sia a liberare dall'adempimento di un obbligo che la legge impone a tutti i cittadini.

Io credo che il diritto di grazia non possa, nel regime costituzionale, intendersi che in questo ristrettissimo senso che ho indicato.

Perciò in questo caso non si potrebbe soddisfare alla domanda altrimenti che con un progetto di legge. Ora io non credo che la Camera riconosca che in questo fatto vi siano tali estremi per i quali si debba derogare al diritto comune per mezzo di apposita legge.

Mi occorre di fare queste osservazioni perchè, se la Camera crede d'inviare al ministro delle finanze la petizione piuttosto che passare all'ordine del giorno, vegga tuttavia che il Governo ha gravissime obiezioni ad assecondarla.

MICHELINI. Primieramente mi occorre fare un'osservazione su quanto disse l'onorevole ministro Finanzi, il quale pareggiava le donazioni fatte dal principe Demidoff a vantaggio degli asili infantili e delle scuole elementari, cioè dell'istruzione popolare, a quelle che hanno per fine la beneficenza.

Rispettando altamente le elargizioni che sono fatte con quest'ultimo intendimento, io dico essere grande differenza tra esse e le prime.

Primieramente, secondo le idee che prevalgono, e che a me sembrano fondate sul vero, non si dubita dei vantaggi della maggiore possibile diffusione dell'istruzione, laddove si può credere che la troppa beneficenza, la quale si estende a tutta la popolazione, la rende infingarda e meno sollecita a provvedere ai propri bisogni.

Inoltre, nello stato attuale delle cose, non essendo prevalso, e spero che non prevarrà mai il sistema della carità legale, cioè che il Governo venga in aiuto a coloro che non possono provvedere a se stessi, e per altra parte essendo da tutti riconosciuto essere ufficio del Governo di diffondere la istruzione, ne viene che le elargizioni che sono fatte con quest'ultimo intendimento, tornano a vantaggio del Governo, di cui diminuiscono l'ufficio ed i pesi.

Pare perciò dover essere in particolar modo dal Governo favorite.

Forse col tempo i Governi non si occuperanno di istruzione. Ciò avverrà quando i genitori saranno persuasi essere loro dovere di provvedere all'istruzione dei loro figliuoli, come lo è di provvedere al loro sostentamento. Ma questo tempo è ancora molto lontano.

Frattanto non vorrei che il ministro delle finanze, prendendo una deliberazione sulla petizione che gli fosse mandata, non ottemperasse al desiderio della Camera, pareggiando queste donazioni che hanno per iscopo l'istruzione, a quelle che mirano alla beneficenza.

Venendo più particolarmente alla petizione sulla quale dobbiamo prendere una deliberazione, dirò che mi trovo in qualche imbarazzo, imperciocchè da una parte il mio cuore, il mio grande amore per la diffusione dell'istruzione vorrebbero che, quasi a dimostrazione di riconoscenza verso il nobile principe russo, io approvassi la proposta della Commissione, la quale vorrebbe che la petizione fosse trasmessa al ministro delle finanze, coll'evidente scopo che venisse condonato il pagamento della tassa proporzionale di registro, imperciocchè, in caso contrario, mancherebbe ogni ragione di mandare la petizione al ministro delle finanze; per altra parte mi rattiene la legalità.

Può il ministro delle finanze aderire al desiderio della Camera? Possiamo noi, senza la cooperazione degli altri due poteri legislativi, rinunciare a quel credito della nazione?

Per effetto della legge fiscale, la elargizione del principe Demidoff si trova scemata alquanto. Ma questo accade in tutti i casi simili.

Per questi motivi voterò, benchè a malincuore, l'ordine del giorno.

PISSAVINI, relatore. Mi spiace di non poter assentire alla proposta dell'ordine del giorno puro e semplice fatta dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ed alla quale si è associato l'onorevole Michelini. Debbo tenere ferme le conclusioni della Giunta, e credo che le medesime tutelino assai più l'interesse del Governo di quello che potrebbe fare l'ordine del giorno puro e semplice.

Mi spiego. Ho detto che l'ultimo atto stipulato fra il ministro dell'istruzione pubblica ed il principe Demidoff porta la data del 26 novembre 1869. Or bene, se il Governo credeva di avere diritto di esigere la tassa proporzionale sull'atto di donazione di cui si tratta, perchè, con tutti i mezzi legali, non ha prima d'ora fatta formale ingiunzione al principe Demidoff a pagare questa tassa?

(Interruzione a bassa voce dell'onorevole presidente.)

Mi perdoni, onorevole presidente, debbo stare ai termini precisi della petizione, e fondare il mio ragionamento sulle di lei risultanze: sino a prova contraria amo credere che la petizione presenti i fatti nella loro verità. Se così è io non posso che lodare la condotta del principe Demidoff, il quale senza essere ricercato dal fisco pel pagamento della tassa proporzionale da esso dovuta, secondo la pensano i miei onorevoli contraddittori, si presenta spontaneo con ragionata petizione alla Camera, chiedendo che sia raccomandata al Governo la sua domanda di esenzione dal pagamento della tassa proporzionale di registro, che sarebbe dovuta per la fatta donazione, a termini di legge. Mi perdonino i miei contraddittori, ma in questo atto io non posso a meno di ravvisare un uomo integro e coscienzioso, la cui condotta è sotto ogni riguardo lodevolissima.

Non voglio più oltre intrattenere la Camera; accogliendo essa le conclusioni della Giunta, spetterà al Governo di risolvere in modo definitivo qual diritto il principe Demidoff debba pagare all'erario. *(Interruzioni a sinistra)*

Le interruzioni che provengono dai banchi di sinistra accennano probabilmente ad un comune desiderio; esse indicano, se non erro, che la petizione dovesse inviarsi al ministro delle finanze, raccomandandogli l'esonero dal pagamento della tassa proporzionale; lodo l'intendimento dei miei amici, ma non posso a meno che mantenere le conclusioni nel senso spiegato dalla Giunta.

ASPRONI. Appoggio le conclusioni della Commissione. Quando si tratta di un'opera di questa natura, la Camera deve, per riguardo al donatore, procedere con deferenza benevola. Il Governo che ha sempre mille vie per dare interpretazioni non sempre rette, potrà, investigando diligentemente, trovare qualche articolo di legge o di regolamento che possa definire questa vertenza con appagamento del petente, e senza pregiudizio dell'autorità delle leggi. Io vi confesso la verità; ciascuno di quanti apparteniamo al Parlamento italiano, e vediamo uno straniero che usa tanta generosità a beneficio dell'istruzione del nostro paese, deve sentire un impulso doveroso alla riconoscenza. Chi dà danaro per istruire ed educare il nostro popolo, contribuisce all'aumento della nostra ricchezza, e a diminuire i gravi mali e le inestimabili perdite che derivano dall'ignoranza.

Io prego l'onorevole Finali a dare il buon esempio, ed a presentare anche, se crede, un progetto di legge speciale, che io voterò con tutto il cuore, poichè credo sia opera degna del Governo e del Parla-

mento italiano dare un esempio di favore e d'incoraggiamento a coloro che consacrano parte delle loro sostanze alla istruzione del popolo, all'opera più benefica che mai si sia potuta fare.

Io ripeto che appoggio le conclusioni della Commissione ed esorto il ministro, qualora sia necessario, a presentarci anche un progetto di legge speciale, assicurandolo che per parte mia lo voterò con piacere.

È utile, ripeto, che s'incoraggi la beneficenza e la generosità di coloro che aiutano la pubblica istruzione per combattere l'ignoranza che è la nostra maggiore calamità.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io ho chiesto di parlare perchè non potrei lasciar passare neppure per un minuto una proposizione detta dall'onorevole Asproni.

L'onorevole Asproni ha detto che l'ingegno del Governo è fertile nel trovare espedienti per fare a meno di osservare la legge, e per eluderla.

ASPRONI. Non ho detto questo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se l'onorevole deputato Asproni crede questo, è suo dovere di deputato di muovere un'interpellanza in questa Camera ed accusare quel ministro il quale con artifici o con qualunque altro mezzo mancò al suo dovere, che è quello di fare osservare la legge.

Credo fosse mio dovere far subito questa risposta.

In quanto poi al principe Demidoff e alla beneficenza che egli ha acquistata mediante quella donazione generosa che ha fatta a beneficio dell'istruzione popolare nel quartiere di San Nicolò, il Governo partecipa al senso della riconoscenza e della gratitudine pubblica verso il principe Demidoff; ma la bontà dei fini non libera l'atto che si compie dal privato, del debito rispetto alla legge dell'imposta.

Fra i monumenti moderni che si ammirano nella città di Firenze, quello al quale posso mandare un saluto più simpatico, è quello che s'innalza alla memoria di questo benefico signore nella piazza dei Renai; ma in faccia alla legge non possiamo esimerci dall'eseguirlo; imperocchè, lo ripeto, questi atti di liberalità sono soggetti alle leggi d'imposta, indipendentemente dal fine morale a cui con essi si adempie.

PRESIDENTE. L'onorevole Asproni ha la parola per un fatto personale.

ASPRONI. O l'onorevole ministro mi ha franteso, o, quello che sarà più probabile, io mi sarò male spiegato.

Io non ho mai inteso di lanciare l'accusa al Governo di torturare l'ingegno per trovare cavilli e

meno rette interpretazioni. Io ho detto che nella farragine delle nostre leggi e regolamenti, vi potrà pure essere qualche articolo che potrà favorire la risoluzione benevola di questa difficoltà, in considerazione dell'atto di beneficenza, che ha compiuto il principe Demidoff. Non ho detto altro.

ERCOLE. Mi duole di non potere aderire alle conclusioni della Commissione, dividendo pienamente l'opinione messa innanzi dall'onorevole mio amico Michelini, che noi non siamo qui per sospendere o dispensare dall'osservanza delle leggi, come non lo può il potere esecutivo. L'articolo 6 dello Statuto è chiaro: il Re non può sospendere l'osservanza delle leggi o dispensarne. Dal momento adunque che c'è una legge che stabilisce una tassa proporzionale di registro per questi atti, come potrebbe la Camera inviare la petizione del principe Demidoff al ministro delle finanze, affinché dispensi il petente dal pagamento della tassa?

PISSAVINI, relatore. Non dispensi, esamini.

ERCOLE. Io prego la Commissione di non insistere nelle sue conclusioni, perchè assolutamente io le ritengo contrarie alla legge; noi non possiamo dispensare nessuno dall'osservanza delle leggi.

PISSAVINI, relatore. Non ho detto dispensare.

ERCOLE. Se la Commissione crede che la domanda del principe Demidoff sia meritevole di riguardo, allora l'onorevole Pissavini e l'onorevole Commissione prendano l'iniziativa di una legge; la discuteremo, ma allo stato delle cose l'invio non è ammissibile. L'invio io lo credo una cosa seria, perchè, quando la Camera delibera che una petizione sia mandata a un dato ministro, naturalmente non fa una cosa inutile, intende che le sue deliberazioni siano rispettate. Ora, che cosa farebbe il Ministero? Visto che la Commissione ha mandato al ministro delle finanze questa petizione, dovrebbe accogliere la domanda e dispensare dall'osservanza della legge. Può fare questo il potere esecutivo?

PISSAVINI, relatore. Non ho detto dispensare.

ERCOLE. Mi perdoni, c'è una legge la quale esige che si paghi la tassa di registro per le donazioni anche con lo scopo indicato nella petizione. Questa legge esiste fino al giorno d'oggi; dunque, se esiste, noi non possiamo accordare dispense, per cui propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PUCCIONI. Domando la parola.

Permettetemi, signori, alcuni schiarimenti. Io spero che serviranno a dilucidare la questione che si agita in questo momento.

Qual è la posizione del principe Demidoff in occasione del contratto che egli ha stabilito col Governo? Bisogna che mi permettiate di ricordarvi

come il principe Demidoff, non l'attuale, ma anche i suoi autori hanno elargito continue beneficenze per scopo d'istruzione nel quartiere di San Niccolò di Firenze. Uno di essi fino dal 1825, o in quel giro di tempo, aveva istituita una scuola che fu quasi a dire uno dei primi asili infantili che si ebbe nella città di Firenze. Poi a questa aggiunse un'altra scuola di mutuo insegnamento, e andò allargando continuamente codesta istituzione nel quartiere suddetto.

Per tenere in vita codeste istituzioni, i principi Demidoff comprarono vari immobili e li donarono a queste scuole; li donarono, cioè, al Governo toscano, che stipulò vari contratti col principe a tale effetto.

Tutti questi contratti furono esenti da registrazione.

Ora, il principe De Demidoff, l'attuale, nel 1867, quando era ministro l'onorevole Bargoni, si decise ad ampliare grandemente con una nuova donazione l'istituto stesso.

SECCO. Pagi il municipio di Firenze, e poi si rivolga al Governo.

PUCCIONI. Abbia pazienza, onorevole Secco.

Il principe si rivolse al Governo, e disse: io faccio un contratto col quale vi assicuro una rendita sul Gran Libro, dono nuovi stabili, purchè queste rendite debbano servire alle scuole in discorso.

Il Governo accettò questa proposta.

Fu fatto il contratto fra il ministro della pubblica istruzione ed il principe De Demidoff.

Il ministro come intervenne? Intendiamoci bene, intervenne come estraneo, o come contraente? Questo è il punto essenziale. C'è interesse del Governo in questo contratto? Ma, buon Dio! leggete gli atti di costituzione dell'ente morale, e vedrete che non è un istituto essenzialmente comunale. Sapete da chi è amministrato l'istituto?

Questo è un punto su cui richiamo la vostra attenzione.

L'istituto è amministrato da una Commissione che è composta di tre membri: è membro nato di questa Commissione il sindaco di Firenze, è membro della Commissione medesima uno dei componenti la deputazione provinciale, eletto dalla deputazione provinciale medesima, ed in questo momento io ho l'onore di far parte della Commissione medesima, e perciò sono in caso di darvi tutti questi schiarimenti. Finalmente, il terzo membro della Commissione, da chi è nominato? È nominato dal ministro della pubblica istruzione.

Ma quando noi vediamo...

ERCOLE. E con questo?

PUCCIONI... che il Governo interviene direttamente,

è indubitato che interessato al contratto esso è certamente. Il fatto ha mostrato tale interesse del Governo, perchè esso si affrettò a nominare il suo rappresentante: elesse membro di questa Commissione per conto del Governo il deputato Bargoni, quando questi lasciò il portafoglio della pubblica istruzione. Al deputato Bargoni è succeduto il marchese Torrigiani, nominato in surrogazione dell'onorevole Bargoni.

Ora, se questa è la situazione delle cose, se il contratto è stato fatto dal ministro della pubblica istruzione rappresentante il Governo, se il Governo ha una rappresentanza sua propria nell'amministrazione di questo ente, ma come si potrà negare che il Governo avesse una parte principale in questa stipulazione?

Non vale il dire che è strano che il principe Demidoff non conoscesse le leggi del regno, ed è strano poi che in questo contratto si stabilisse che si sarebbe provveduto a regolare questo pagamento della tassa.

Ma io posso, a tutte queste stranezze che si affacciano, opporre un'argomentazione alla quale non potrete certo rispondere. Chi può dirci che nell'animo del principe Demidoff, donante, l'esenzione dalla tassa non fosse un argomento influente nella determinazione da lui presa di donare? Chi ci dice che, se egli avesse saputo che doveva pagare una tassa, che è ingentissima, anzichè consentire nella donazione, non si fosse ritirato dal farla? Questi sono tutti argomenti che bisogna tener in conto.

ERCOLE. Ricorrono ai tribunali.

Voci al centro. Questo riguarda il municipio di Firenze.

PUCIONI. Ma il comune di Firenze non vi è nessuna ragione perchè abbia da pagare la tassa, la quale si riferisce ad un ente morale che è sorto in conseguenza di questa donazione, e che fu creato dal Governo con alcuni decreti reali che sono del 1867 e del 1868.

In ogni modo voi vedete che la questione non è punto semplice. Se fosse semplice si sarebbe fatta pagare al principe Demidoff la tassa. Sono quattro o cinque anni che questa tassa non fu pagata. (*Commenti*)

Ora, che cosa si chiede dal principe? Che il Governo studi la questione: non è che il principe Demidoff voglia obbligare il Governo a presentare un progetto di legge che dichiarì esente da tassa l'istituto, ma domanda che nella sua giustizia vegga qual è l'interesse della pubblica amministrazione in quest'istituto; vegga se si possono prendere dei provvedimenti, se non per rendere esente il con-

tratto dalla tassa proporzionale, per ridurla almeno per uno scopo di pubblica utilità, o per altra ragione.

Per queste ragioni, giacchè la questione è gravissima dal lato giuridico, sia in quanto riflette l'interesse del Governo, sia in quanto riflette la presunta volontà del principe donante, noi vi chiediamo d'inviare la petizione stessa al ministro delle finanze.

A me sembra che le conclusioni della Commissione sieno le più savie. Se oggi, con un ordine del giorno, viene affogata questa petizione, certo non farete una cosa che sia pienamente conforme ai principii di giustizia e di equità.

PRESIDENTE. L'onorevole Mascilli ha facoltà di parlare.

MASCILLI. Io aveva domandata la parola per una questione pregiudiziale, se cioè di tutte queste questioni che si mettono in campo possa occuparsi la Camera.

Noi abbiamo una legge che regola la tassa di registro. Ora si elevano delle questioni; ma, se trattasi di una donazione fatta a beneficio dello Stato, o non, la vogliamo decidere noi? Ci erigiamo noi in tribunale? Si vada avanti al magistrato competente, il quale vedrà i fatti come stanno ed applicherà la legge.

Noi quindi non possiamo convenire che la Camera venga a fare quello che deve fare il tribunale circondariale; per conseguenza, quando la questione si farà, sarà mandata all'autorità competente.

DELLA ROCCA. Dopo tutto quello che ha detto l'onorevole Puccioni, io non vedo che ci sia da aggiungere altro, in ordine alle considerazioni morali e giuridiche che riguardano l'adozione della proposta della Commissione. Solamente io ho chiesto di parlare per rispondere all'onorevole preopinante, che mi pare un cattivo sistema quello di volere demandare tutto all'autorità giudiziaria, quasi fossimo invasi da una smania di far litigare sempre l'amministrazione finanziaria.

Io ritengo essere nel diritto dell'amministrazione finanziaria di comporre amichevolmente una questione che riguarda pagamenti d'imposte, invece di venire a litigi che portano sempre malumori, attrito, tra il fisco ed i particolari. Questa smania di voler sempre litigare, di voler sempre spingere l'amministrazione finanziaria a litigare contro i privati, ad invadere i tribunali, io credo che non sia punto plausibile e che non deve essere nè commendata nè caldeggiata dalla Camera. Trattandosi adunque di una questione fiscale la quale potrebbe essere regolata amichevolmente, *arbitratu boni viri* tra la

pubblica amministrazione ed il privato, io non credo che debba venire in campo il solito argomento, che vadano innanzi ai tribunali, che litighino. Io francamente non mi saprei associare a quest'ordine di considerazioni, per cui mi sembra che sia molto equa la proposta della Commissione la quale dice: inviamo l'esame di questa vertenza al ministro delle finanze, il quale, informato ai principii di ordine morale e di ordine giuridico, *arbitratu boni viri* risolverà questa questione senza il bisogno di ricorrere ai tribunali ordinari con dispendio, con disagio e con malumori di un uomo il quale in fin dei conti ha diritto alla nostra gratitudine, perchè, essendo uno straniero, è venuto a beneficiare i nostri connazionali.

Per conseguenza prego la Camera a voler accettare la proposta della Commissione.

PISSAVINI, relatore. Dirò una sola parola a nome della Commissione. Quando essa propose per mezzo mio l'invio al ministro delle finanze di questa petizione, non ha mai preteso che la Camera dovesse intendere quest'invio come eccitamento ad assecondare senz'altro la domanda del principe Demidoff.

La Commissione ha sempre inteso doversi inviare al ministro delle finanze questa petizione, perchè la esamini e provvegga con un temperamento che possa essere conciliabile coll'interesse dello Stato, collo spirito della legge e coi dettami di *equità* e di *giustizia*.

Sotto questo aspetto mantengo le conclusioni della Commissione, già d'altronde tenorizzate nella mia prima esposizione fatta alla Camera sui fatti contenuti nella petizione.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ed io mi affretto a dichiarare, che d'appresso la conclusione or ora formulata dall'onorevole relatore, il ministro non ha più alcuna ragione di attraversare l'invio.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, insiste nella sua proposta per l'ordine del giorno?

ERCOLE. Non voglio essere più ministeriale del Ministero.

PRESIDENTE. Allora, se non ci sono opposizioni, si intenderanno approvate le conclusioni della Commissione, che sono per l'invio al Ministero della petizione 13,574, sotto quelle considerazioni state espresse dall'onorevole relatore.

(Sono approvate.)

PISSAVINI, relatore. Riferisco per ultimo sulla petizione 13,581, colla quale Scarola Vito, delegato dei partecipanti della chiesa ricettizia di Grumo Appula, provincia di Bari, chiede la sollecita liqui-

dazione delle rendite proprie di quel clero, e sopra un'altra identica segnata col numero 898 del procuratore generale del Capitolo della chiesa cattedrale di Ostuni.

La Giunta, visto il disposto della legge 15 agosto 1867; ritenuto che il Governo non può e non deve per nessun conto sottrarsi agli obblighi impostigli dalla stessa legge, per quanto concerne la liquidazione ed il relativo soddisfacimento delle pensioni accordate ai membri delle corporazioni religiose; ritenuto che il Governo è tenuto a rimborsare appunto la differenza fra l'assegno provvisorio, stato fissato in centesimi 65 al giorno da essi introitato, ed il definitivo a rimborsarsi; ritenuto che indarno i petenti si rivolsero al Governo, perchè provvedesse in conformità della detta legge; ritenuto che questi ritardi più e più volte lamentati in quest'Aula sono causa di malumori nei membri delle corporazioni religiose colpiti dalla legge di soppressione; ritenuto essere compito del Governo il dare a Cesare ciò che è di Cesare ed ai ricorrenti ciò che è loro dovuto per disposizione di legge, potendo in tal modo far cessare quella causa di malcontento, che pur troppo serpeggia nei membri delle corporazioni religiose soppresse, e che talvolta li rende anche ostili alle patrie istituzioni;

Per queste considerazioni, la Giunta è d'avviso doversi inviare le due petizioni all'onorevole guardasigilli, confidando che vorrà provvedere, con quella sollecitudine che gli è propria, e di cui non posso che dargli pubblica lode, in conformità delle disposizioni della legge 15 agosto 1867.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Il ministro di grazia e giustizia non può ricusare l'invio, che è proposto dalla vostra Commissione, delle petizioni di cui si tratta, nel senso in cui esso è proposto; ma però deve dichiarare alla Camera, che questo invio non potrà portare altro effetto che quello di una esatta applicazione della legge, indipendentemente da alcune considerazioni che sono state esposte dall'onorevole relatore. Debbo anzi aggiungere che prima di rivolgersi alla Camera, il petente si era rivolto al Ministero di grazia e giustizia, e fino dal mese d'aprile 1871 faceva al Ministero la domanda che ora egli fa alla Camera. Il ministro ordinò la comunicazione della domanda all'amministrazione del Fondo pel culto, onde venisse provveduto in conformità della legge. Parlo della domanda di Vito Scarola; ed ho motivo di credere che da allora in poi vi sia stato provveduto, a termini di ragione e di giustizia.

Non negherò che molte lagnanze si siano sollevate nel paese, in seguito all'applicazione della

legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, ed anco di quella sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico; ma io credo che non sia da meravigliare se nell'esecuzione di leggi così difficili e gravi, e riguardanti una mole così vasta d'interessi, sieno sorti molti reclami di privati, i quali non credettero che alle loro istanze fosse provveduto con quella sollecitudine e celerità che essi desideravano.

Bisogna penetrarsi delle condizioni in cui si trovava l'amministrazione del Fondo del culto sul principio dell'esecuzione di questa legge. Era immensa la quantità di domande che si affollavano a quella amministrazione, ed essa non poteva certamente provvedere con eguale celerità sopra tutte; quindi io credo sia naturale che un gran numero di lagnanze si sia prodotto; credo sia naturale egualmente che l'amministrazione non abbia potuto provvedere con tutta la celerità che dagl'interessati era desiderata. Ma bisogna contentarsi se essa ha provveduto con la celerità che era consentita da quei mezzi di cui poteva disporre. E questo io credo che l'amministrazione abbia fatto, e vada facendo.

Conchiudo adunque che accetto l'invio della petizione al Ministero nel senso in cui è stato proposto, cioè che sarà provveduto sopra di essa dalla amministrazione del Fondo del culto a termini di ragione e di giustizia.

E le stesse osservazioni credo che si debbano fare riguardo all'altra petizione che riguarda il Capitolo della chiesa cattedrale di Ostuni. Anche sopra questa petizione, di cui non ho alcuna nozione in questo momento da poter dare alla Camera, assicuro che l'amministrazione provvederà il più presto che sarà possibile in conformità di giustizia.

MORELLI SALVATORE. Ringrazio la Commissione che ha conchiuso conformemente alle ragioni da me esposte, nel reclamare l'urgenza della petizione inviata alla Camera dal Capitolo di Ostuni.

Lo stesso fo all'onorevole guardasigilli, il quale ne ha consentito l'invio al Ministero, ma mentre fo questo non posso affatto accettare le giustificazioni con cui ha inteso coprire la negligenza dell'amministrazione nei provvedimenti per la liquidazione finale delle pensioni al clero italiano.

Signori, se ciò era comandato dalla legge del 1867 sullo scioglimento delle corporazioni religiose, ed incameramento della manomorta, non credete voi esorbitante che gli agenti del potere esecutivo, tanto solleciti alla presa di possesso dei patrimoni ecclesiastici, abbiano indugiato poi un intero settennio per assegnare il corrispettivo delle pensioni a coloro che ne traevano la vita?

Io lo credo esorbitante e me ne duole; imperoc-

chè non è possibile che coi mezzi di un grande Stato si esigano circa due lustri per applicare una legge in quella parte che riflette la giustizia dovuta, più che a migliaia, a milioni di cittadini italiani. (*Susurro e commenti*) E dico milioni, o signori, perchè, senza illuderci, al patrimonio ecclesiastico era legata la vita non pure dei preti, ma delle numerosissime famiglie con le quali questi avevano attinenze. E lo ripeto ancora, una delle cause della miseria che oggidì contrista specialmente i comuni rurali, deve attribuire allo spostamento d'interessi avvenuto rimandando alle calende greche l'equivalenza delle rendite dei beni incamerati per lo scopo di migliorare l'economia pubblica del paese.

Posto ciò, ci vuol poco a comprendere come da un procedimento tanto anormale sia sorto il sospetto o che l'amministrazione trascuri l'osservanza delle leggi per difetto di mezzi al disbrigo degli affari, o che le manchi il senso della giustizia. Nell'un caso e nell'altro il sospetto è deplorabile e toglie al Governo gran parte del suo prestigio. Quindi sotto questo punto di vista non deve spiacere all'onorevole Vigliani se io insisto, onde faccia l'estremo delle sue forze per rendere giustizia al clero italiano, ordinando la definitiva liquidazione delle pensioni uniformemente alla indicata legge del 1867.

A tal uopo io desidero che si smettano i pretesti di false denunce, e si ponga mente al valore reale dei fondi di manomorta come risulta dagli estimi più recenti; come desidero del pari che si prenda una misura d'equità verso i sacerdoti non partecipanti, i quali vivevano con rendite speciali assorbite tra i beni incamerati senza avere di essi alcuna considerazione.

Ne ho visti molti, o signori, di questi disgraziati nell'estrema miseria raccomandarmi non solo in Ostuni, ma in Polignano a Mare, Carovigno, San Vito d'Otranto ed in molti altri paesi per ottenere loro dalla Camera la giustizia che invoco, e che mi auguro voglia trovare eco nel cuore dell'onorevole guardasigilli, per cancellare dall'amministrazione una negligenza anormalissima verso Capitoli come quello di Ostuni, il quale, ricchissimo quale era, vede ora gemere nelle più dure privazioni gli eminenti patrioti e gli uomini di scienza che lo decorano.

Tanto più poi io mi lusingo che il guardasigilli vorrà farsi sollecito alle mie insistenze, perchè, saggio com'è, deve comprendere più che ogni altro quanto nocca al credito delle istituzioni, mancare alla santità di patti riconosciuti solennemente in leggi sancite dai poteri dello Stato. Ho detto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Mo-

relli Salvatore chiede che io mi metta di proposito a provvedere sopra la petizione della quale si tratta e sopra le altre congeneri istanze. Io prego l'onorevole deputato a credere che è mio sistema di mettermi sempre di proposito a fare ciò che appartiene alle mie attribuzioni; e lo prego anche di credere che io non sono un temporeggiatore, che le cose che debbo fare le faccio con tutta sollecitudine, e l'accerto che, ogni volta gli accadrà di rivolgersi al Ministero della giustizia, io gli potrò provare che, non solo non si sono perduti nè anni, nè mesi, nè giorni, ma che si è fatto il possibile, e presto.

Ma io vorrei che l'onorevole Morelli, il quale probabilmente non avrà posto mai piede in nessuna pubblica amministrazione, e certo non si sarà mai trovato incaricato di una grave mole di affari di pubblico servizio, si volesse anche persuadere che non è tanto facile ai pubblici amministratori di fare le cose con quella celerità che il loro sentimento e il loro cuore suggerirebbero. Vi sono delle difficoltà le quali non si superano solamente col buon volere, ma che bisogna superare coi mezzi di cui le umane forze possono disporre.

Quelle lagnanze di cui egli si preoccupava, se furono molto numerose nei primi anni dell'esecuzione delle leggi da cui derivano, sono ora di tanto diminuite che credo che non verranno più al Parlamento petizioni, o per lo meno non ne verranno che pei casi dubbi, non già per ritardi nel provvedere.

Accade poi non di rado che, dopo che i petenti hanno esaurito tutti i loro mezzi avanti all'amministrazione, si rivolgono, come ad un ultimo rifugio, alla maestà del Parlamento. E non bisogna credere che tutto il tempo che è trascorso dalle prime loro istanze sino al momento in cui le presentano al Parlamento, sia stato un tempo perduto: è stato un tempo impiegato ad esaurire i mezzi amministrativi.

Prego dunque l'onorevole Morelli a persuadersi che io non ho bisogno di nessun eccitamento per occuparmi seriamente delle petizioni di cui si tratta, come di tutte quelle che venissero fatte all'amministrazione.

E lo prego anche di avvertire che il provvedere non appartiene al Ministero della giustizia e dei culti, ma ad un'amministrazione autonoma per legge, all'amministrazione del Fondo per il culto, sulla quale il Ministero esercita la sua sorveglianza. Questa sorveglianza io la vado esercitando, e non mancherò certamente al dovere che la legge deferisce al Ministero, come sono persuaso che l'amministrazione del Fondo del culto compirà esattamente il suo dovere.

LARUSSA. L'onorevole ministro di giustizia, rispon-

dendo or ora all'onorevole collega Morelli, ci ha fatto notare l'importanza del lavoro, che si richiede per la liquidazione delle pensioni dovute al personale degli enti soppressi o convertiti, cosa pur troppo vera; e dobbiamo convenire che effettivamente l'amministrazione del Fondo per il culto con assiduità si adopera per portarlo a fine, e così cessare le lagnanze che si odono tuttavia in ben molti paesi del regno.

Io approfitto della discussione della petizione del sacerdote Scarola, per richiamare l'attenzione dell'onorevole signor ministro, sopra di una pratica riguardante i canonici di Cropani, comune appartenente al circolo, che m'onoro rappresentare in Parlamento.

Questi canonici erano godenti di un assegno provvisorio in pendenza della liquidazione definitiva della pensione loro spettante. È avvenuto, che il barone Delfiore reclamò la spettanza di beni passati al demanio, e già venduti.

Le istanze del signor Delfiore furono accolte dal magistrato, ma l'amministrazione demaniale ha creduto di dover portare ricorso alla Cassazione di Napoli dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro.

L'amministrazione del Fondo per il culto ha sospeso intanto di corrispondere ai canonici la pensione, e pare, che voglia attendere l'esito della contestazione tra il demanio ed il barone Delfiore.

L'onorevole ministro sa, che il buon volere degli egregi componenti la Cassazione di Napoli non giova al pronto disbrigo delle cause, tanta è la mole dei ricorsi presso quel supremo collegio, e si richiede moltissimo tempo. Due casi possono darsi: o la Cassazione rigetterà il ricorso, ed allora il barone Delfiore dovrà, in esecuzione della sentenza della Corte di Catanzaro, venire ad una liquidazione dei suoi diritti col demanio per essere rivalso dei beni, che si trovano in mano di terzi; o la Cassazione ammetterà il ricorso, ed allora la causa del barone Delfiore col demanio dovrà venire discussa in grado di rinvio, ed è probabilissimo un nuovo ritorno in Cassazione. Nell'uno e nell'altro caso è questione di anni per definirsi i rapporti giuridici delle parti contendenti.

Ora, come si può pretendere che frattanto venga mantenuta ferma la disposizione della sospensione degli assegni? Comprendo, che forse non dovrei qui dire il risultato del temperamento adottato, ma il fatto sta, e, producendo una cattiva impressione in Calabria, stimo utile farlo conoscere al Governo per apportarvi riparo.

I canonici, pei quali m'interesso, dall'agiatezza

si sono ridotti a dover campare la vita chiedendo l'elemosina di porta in porta.

In pendenza dunque del definitivo provvedimento del magistrato, io credo che l'amministrazione del Fondo per il culto non possa per legge ed equità negare la continuazione degli assegni provvisori; nè in giustificazione vale il dire di restare pregiudicato l'erario, in caso di soccombenza del demanio, avvenghè dovendo avvenire un conteggio col barone Delfiore, sarà allora il caso di mettere a calcolo, quanto si è corrisposto ai canonici durante il litigio.

Perdoni la Camera, se ho profittato dell'offerta occasione, che mi è sembrata opportuna, per pregare l'eccellentissimo ministro di giustizia, e dei culti di darsi carico della posizione dei poveri preti di Cropani, impartendo un pronto e favorevole provvedimento alle tante petizioni dai medesimi inviate al Governo del Re.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non avendo in questo momento notizia alcuna dell'affare di cui l'onorevole deputato Larussa ha creduto d'intrattenere in questa occasione la Camera, egli comprenderà benissimo che io non posso dargli nessuna risposta positiva. Posso però e debbo anzi promettere che mi occuperò di quest'affare, e se, senza ledere i diritti, come egli diceva, dell'amministrazione, sarà possibile di far continuare quell'assegnamento provvisorio al quale accenna, interpellando anche in proposito l'amministrazione del Fondo per il culto, io asseconderò il desiderio che è stato manifestato, sempre che non si opponga alcun ostacolo.

LARUSSA. Prendo atto di questa dichiarazione, e rendo grazie all'onorevole ministro delle sue buone intenzioni in favore dei miei raccomandati.

MORELLI SALVATORE. L'onorevole guardasigilli ha creduto personificare in lui la responsabilità che io ho voluto naturalmente attribuire all'amministrazione settennale, cioè a quella che ha durato dal 1867 fino ad oggi.

Ma, a dir vero, non mi ha affatto ispirata nell'animo questa crudeltà un ministro neonato (*Si ride*) che abbiamo il piacere di avere tra noi da pochissimo tempo. Soltanto io pregava l'onorevole Vigliani perchè spiegasse tutta la sua energia, tutto il suo buon volere onde si esca una volta da questo stato d'inerzia anormale, e si diano quei provvedimenti che sono imposti dalla legge, anche perchè lo Stato ci guadagnerà immensamente, eliminando una infinità di giudizi pei quali paga sempre le spese e non profittano che ai pochi avvocati cui se ne conferisce il privilegio. (*Si ride*)

Voci a sinistra. È questo il punto!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio l'onorevole Morelli delle gentili espressioni che gli è piaciuto indirizzarmi; ma debbo rettificare una sua espressione la quale è offensiva per l'amministrazione.

L'onorevole Morelli crede che l'amministrazione sia in uno stato d'inerzia, in uno stato anormale.

Si persuada l'onorevole preopinante che tale non è lo stato dell'amministrazione del Fondo per il culto. Questa s'adopera anzi con tutta l'attività per provvedere all'immensa mole d'affari, da cui anche al giorno d'oggi trovasi aggravata. L'andamento di quest'amministrazione sarebbe trovata dall'onorevole Morelli perfettamente normale e regolare, quando egli potesse prenderne cognizione, come mi accade ogni giorno di fare. E poichè egli dimostra qualche fiducia nel ministro che ha l'onore di parlare, lo pregherei di smettere i suoi sospetti e le sue diffidenze, poichè posso assicurarlo che non sono punto fondate.

Voci. Ai voti! ai voti!

MORELLI SALVATORE. Non diffido nè sospetto, ma innanzi alla maestà della nazione rilevo un'anormalità ributtante, e reclamo giustizia per l'applicazione della legge in favore di una vasta classe di cittadini italiani.

Se la legge e la giustizia sono in colori come debbono esserlo, le voglio amministrare sollecitamente verso tutti senza distinzione. Ecco il mio pensiero.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderanno approvate le conclusioni relative alle petizioni 13,581 e 898.

(Sono approvate.)

Essendo presente l'onorevole ministro per la guerra, prego l'onorevole Griffini di riferire sulla petizione che lo riguarda.

GRIFFINI, relatore. Leonini Pignotti Roberto, dottore in chirurgia, domiciliato in Roma, già chirurgo maggiore nell'esercito pontificio, destituito da quel Governo per causa meramente politica, chiede, con petizione in data del 24 aprile 1872, segnata col n° 298, d'essere reintegrato nel suo grado e di essere ammesso a conseguire il trattamento di riposo.

Il dottore Leonini Pignotti nacque in Recanati, nella Marca d'Ancona, dove aveva domicilio la sua famiglia. Essendosi questa trasferita in Roma, nell'anno 1826, esso ebbe a seguirla; ed allora aveva sette anni. Stabilitosi in questa capitale, qui fece i suoi studi ed incominciò la sua carriera, fermandovisi per 22 anni, finchè nel 1848 prese parte alla spedizione contro l'Austria, prima come comandante della 6ª compagnia, 2º battaglione, 1ª legione romana; poi come chirurgo maggiore nello stesso

corpo. Alla battaglia di Vicenza ebbe fratturata la gamba sinistra da una palla di cannone, e restitutosi in Roma, dopo la guarigione, venne trasferito, sempre nella qualità di chirurgo maggiore, nel secondo reggimento cavalleria di linea pontificia, colonnello Robinetti. Servì nel detto corpo durante l'assedio di Roma, e, ristabilitosi il Governo pontificio, venne destituito per causa politica coll'ordine del giorno 26 agosto 1849. Da quell'epoca non prese più servizio sotto il Governo pontificio, e si mantenne unicamente coll'esercizio della sua professione di dottore in chirurgia.

Col decreto reale 1° dicembre 1870, essendo state estese le disposizioni contenute nei due decreti del 4 marzo 1860, convalidati colla legge 30 giugno 1861, ai militari di terra e di mare originari di Roma e della provincia romana i quali, servendo il cessato Governo pontificio, incorsero nella perdita del loro grado ed impiego, oppure l'abbandonarono per titolo meramente politico; il dottore Leonini Pignotti ricorse al signor ministro della guerra, reclamando a suo favore l'applicazione del decreto medesimo. Senonchè il signor ministro, con risoluzione 2 luglio 1871 credette respingere la domanda, per la ragione che il ricorrente era nativo di Recanati nella Marca d'Ancona, ed il decreto 1° dicembre 1870 risguardava unicamente i militari originari di Roma e delle provincie finitime, le quali ora concorrono, come è noto, a costituire la provincia di Roma.

La vostra Giunta ebbe a riflettere che col regio decreto 29 marzo 1860 si estesero le disposizioni del decreto 4 marzo 1860 che ristabilivano nei loro gradi i militari privati d'impiego per causa politica dal Governo austriaco, e li ammetteva alla pensione, si estesero dico agli individui delle antiche e nuove provincie dello Stato, i quali militando al servizio del Governo pontificio ebbero a soffrire la avvertita perdita dell'impiego.

Considerò inoltre che col regio decreto 10 gennaio 1861 si estesero i benefizi del detto decreto 29 marzo 1860 agli individui delle provincie delle Marche e dell'Umbria, i quali, militando al servizio del Governo pontificio, ebbero pure a soffrire la ripetuta perdita d'impiego.

Avvertì non meno, che colla legge 30 giugno 1861 si attribuì forza di legge ai decreti 29 marzo 1860 e 10 gennaio 1861.

Pertanto se al ricorrente non potesse applicarsi il decreto 1° dicembre 1870, per non essere il medesimo originario di Roma o delle provincie romane, ma sibbene della Marca d'Ancona, appunto

perciò sarebbe a lui applicabile il decreto 10 gennaio 1861.

Forse sottilizzando si potrebbe dire che al Pignotti non è applicabile quel decreto, perchè, allorchè venne emanato, egli aveva trasferito da molto tempo il suo domicilio in Roma, ed anzi non era nemmeno cittadino del regno d'Italia, ma cittadino romano, e che d'altronde questo decreto 10 gennaio 1861 era stato promulgato a beneficio di cittadini regnicoli. Si potrebbe inoltre soggiungere non essere a lui applicabile l'altro decreto del 1° dicembre 1870, perchè fatto unicamente a beneficio degli originari di Roma, mentre esso, come ho avuto l'onore di esporre, era nativo di Recanati. Ma a questo sarebbe ovvio il rispondere, che se non è applicabile al dottore Leonini il decreto del 1870; appunto per ciò gli torna applicabile il decreto del 1861, e viceversa, se non gli è applicabile il decreto del 1861, si deve a lui applicare quello del 1870.

Se si ritiene adunque che il Pignotti non possa approfittare del decreto del 1861, perchè all'epoca in cui fu promulgato non era cittadino del regno italiano, in tal caso si deve ritenere esteso anche a lui il decreto del 1870, perchè egli si trovava in Roma da lunga serie di anni, all'epoca in cui questa città venne a formar parte della gran patria italiana.

In vista di siffatte considerazioni, che la Giunta ha seriamente meditate, non avendo voluto prendere una risoluzione diversa da quella che sarebbe stata adottata dal ministro della guerra, se non se con fondatissime ragioni, essa unanime vi propone l'invio di questa petizione allo stesso signor ministro.

RICOTTI, *ministro per la guerra*. L'onorevole relatore ha dato un'esatta indicazione dei vari decreti che furono emanati dopo il 1859 per regolare la posizione di tutti i compromessi politici delle diverse provincie del regno. Egli ha accennato a un decreto del 1861 che ammetteva a far valere i titoli alla pensione tutti i compromessi politici appartenenti alle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria; e ad uno successivo del 1870, che ammetteva gli originari della provincia di Roma a far valere gli stessi diritti, ed ha poi ragionato lungamente sull'applicabilità di questi due decreti al petente.

A mia volta io farò ora osservare alla Camera che il petente Leonini ha di fatto ricorso al Ministero, il quale gli ha risposto che il decreto del 1870 non era applicabile che agli originari della provincia di Roma e che a lui originario di Recanati,

nelle Marche, non si sarebbe potuto applicare che il decreto del 1861. È qui dove vi è un po' di divergenza fra le mie dichiarazioni e quelle dell'onorevole relatore. La Commissione conchiude per l'invio di questa petizione al Ministero, perchè esamini se, non essendo il caso di applicare il decreto del 1870, si possa invece applicare il decreto del 1861.

Ora, come dissi, il signor Leonini fu già invitato dal Ministero a procedere in questo senso, ma egli non volle invocare l'applicazione del decreto del 1861, e chiese invece che gli si applicasse quello del 1870, e nel far ciò egli aveva le sue buone ragioni. Il Leonini ha servito solamente un anno circa, cioè dal 1848 fino alla metà del 1849, di guisa che nel 1860 non aveva che 12 anni di servizio, anche computando il tempo dell'interruzione, e quindi non veniva ad aver diritto a pensione.

Egli è per ciò che egli domanda che gli sia applicato il decreto del 1870. Ma senza una legge speciale nè la Corte dei conti, nè il Ministero possono ammettere una dimanda simile.

Del resto, ecco quel che succederebbe quando si esaurisse la domanda del petente. Egli è nativo di Recanati: da giovane lascia la sua provincia, e viene a stabilirsi a Roma. Qualche tempo dopo succede l'unione delle Marche e quindi del suo paese nativo al regno d'Italia, ed egli continua a stare a Roma. Più tardi anche questa si congiunge al resto d'Italia, ed il Leonini viene allora a domandare che si applichi anche a lui il decreto fatto per i cittadini di questa provincia. Si accoglie la sua domanda? Ne avverrà che egli godrà di un trattamento, del quale non possono fruire tutti gli altri suoi concittadini che, come lui, hanno servito nel 1848, e quindi si troverebbe di molto avvantaggiato a loro confronto. Ora, comunque io rispetti tutte le opinioni politiche, mi sembra che se ci fosse una distinzione da fare in favore dell'uno o degli altri, questi ultimi meriterebbero certamente maggior riguardo del Leonini.

Quindi io non potrei accettare l'invio al Ministero, quando questo invio avesse per significato che si abbia a riprendere ad esame la questione.

Io non so se questo signor Leonini, col progetto di legge che è ora in corso di studio e che ha per scopo di riprendere in esame la condizione di tutti i compromessi politici, potrà venire ad acquistare maggiori diritti di quelli che ha presentemente, ma colla legge attuale e cogli attuali decreti egli non può conseguire quanto domanda.

Il Ministero ha studiato a lungo cotesta questione, quindi, quando fosse accettato l'invio, io non potrei che rispondere alla Camera con lettera che,

avendo esaminata di nuovo la questione, non saprei che confermare la decisione già presa, cioè che senza una nuova legge la domanda del Leonini è inaccettabile.

MALDINI. Io non mi voglio fermare sopra gli apprezzamenti dell'onorevole ministro della guerra, e sopra i motivi pei quali questo petente non ha invocato il decreto del 1860, ma intenda invece persistere nell'invocare quello del 1870. Credo veramente che, anche invocando il decreto del 1860, il ministro non avrebbe potuto dare nessuna evasione, perchè non contemplava coloro che furono alla difesa di Roma; qui sta la vera questione.

MINISTRO PER LA GUERRA. No.

MALDINI. Perdoni, onorevole ministro, nei decreti del 1860 non si contemplan coloro che possono vantare diritto a pensione per il fatto soltanto di essere stati alla difesa di Roma o di Venezia nel 1848 e 1849. Perciò parmi opportuno associarmi all'onorevole ministro della guerra nel pregare il relatore della Giunta delle petizioni perchè, invece che l'invio al ministro della guerra, il quale non avrebbe il mezzo di provvedere, proponga l'invio della petizione stessa alla Giunta che esamina un progetto di legge d'iniziativa parlamentare (*Si! si!*) riguardante coloro che servirono i Governi del 1848 e 1849, poichè una volta che la Camera abbia accolto favorevolmente quel progetto di legge, allora il petente potrà far valere i suoi diritti in base al predetto progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Lesen ha facoltà di parlare.

LESEN. Io ho chiesto di parlare su questo oggetto inquantochè il dottore Leonini è uno dei miei elettori, ed io stesso ho chiesto l'urgenza di questa petizione, perchè mi pareva di ravvisarvi una domanda di giustizia e di equità.

Ricordo che quando fu distribuita, fece un'impressione in tutti favorevolissima. Ma, a parte ciò, l'onorevole ministro della guerra dice di volerla respingere, inquantochè, dice egli, col criterio della legge del 1861 non gioverebbe al Leonini l'invio della petizione al Ministero; col criterio della legge del 1870 egli non ha diritto a nulla.

Ed il signor ministro della guerra entrava nell'esame di questo concetto, e diceva: ha diritto a nulla, perchè quella legge è fatta per i romani, per quelli nati nella provincia romana; ha diritto a nulla, perchè egli, avendo continuato a vivere nella provincia romana anche dopo destituito dal Governo pontificio, si sarebbe posto in una condizione da meritare minori riguardi di quelli i quali sarebbero rimpatriati.

Io divido i due criteri dell'onorevole signor ministro della guerra.

Quanto al primo criterio, è vero, il dottor Leonini è nato nelle Marche; ma intendiamoci bene, la provincia di Roma e le Marche nel concetto politico erano la stessa cosa...

Una voce. Nella legge, no.

LESEN. Io ho detto nel concetto politico, non nel geografico. Era tutto uno Stato.

Ma il dottore Leonini è venuto e si è domiciliato a Roma bambino: egli ha combattute le battaglie dell'indipendenza, e prese una cannonata in una gamba che lo rese disgraziato per tutta la vita, e, ritornato il Governo pontificio (avrà fatto bene dal suo punto di vista), lo ha destituito, gli ha tolto l'impiego.

Ora l'onorevole ministro della guerra dice: ma guardate che quella legge è stata fatta soltanto per coloro che hanno presa parte alle battaglie dell'indipendenza, ma che sono pure nati a Roma.

Ma è d'uopo fare una distinzione riguardo a queste parole: nati a Roma.

Signori, può essere che coloro che si sono arruolati a Roma, vi siano accorsi dalle altre provincie; ma qui si tratta di una famiglia che è venuta a Roma non da un anno o due, ma che vi aveva domicilio stabile da 20 anni. Ora, nel concetto della legge questo domicilio deve rappresentare quella cittadinanza piena ed intera che viene accordata a coloro che vi sono nati effettivamente.

Ora io non capisco, perchè dieci che hanno combattuto nelle stesse battaglie, che sono tutti dieci di Roma, tutti e dieci domiciliati fino da bambini con le loro famiglie, e che avventiziamente, per l'occasione della guerra, sono venuti ad arruolarsi qui ma come famiglie romane, abbiano combattuto, solo perchè non sono nati a Roma debbano essere respinti. Io per verità non so perchè si dia questa interpretazione alla legge.

Io dico che quando quella legge è stata fatta per quelli delle provincie romane, s'intende per i domiciliati.

Ora resta il secondo criterio. Per verità, o signori, il ministro della guerra ha proceduto un po' con durezza a carico del dottore Leonini, che ho detto già che è un mio elettore e che conosco personalmente.

Si dice: ma guardate che quando le Marche si sono staccate, egli ha fatto male a restare qui. Ma le pare, signor ministro, che questo debba essere un titolo di demerito? Le abitudini e le clientele di chi non è ricco, non si trasportano così facilmente, quando si tratta di lavorare per vivere.

Ora davvero non saprei dire che sia un titolo di merito per chi era marchigiano di ritornare nelle Marche, piuttostochè stare a lavorare nelle nostre provincie.

Concludo, affermando essere un fatto, che il Parlamento ha rilevato con una lunga serie di leggi, il concetto di non compensare, in quanto che non è il caso di compensare, ma indennizzare i danni che i cittadini possano avere sofferto prestando la loro opera e versando il proprio sangue per l'indipendenza della patria, sia combattendo nelle battaglie, sia prestando l'opera della mente e dell'ingegno.

A questo riguardo io non ho bisogno di ricordare alla Camera quante leggi si sono promulgate.

Qui si tratta di un individuo, il quale ha fatto il suo dovere di soldato, e lo prova l'essere stato sul campo di battaglia un giorno ed una notte con una gamba fratturata. Ora, per un'interpretazione veramente sofistica della legge, gli si nega la pensione o la reintegrazione nell'impiego.

In presenza di un'interpretazione di legge, io non posso a meno di pregare l'onorevole ministro della guerra di voler accettare le conclusioni della Commissione, ed esaminare se quest'interpretazione possa essere fatta con criteri, diciamo pure più generosi, per non usare altre parole, e se sia il caso di servirsi ancora dell'opera di un uomo, il quale può essere ancora atto all'ufficio di medico, come lo ha prestato prima.

GRIFFINI, *relatore.* Alle cose dette così bene dall'onorevole preopinante, io aggiungerò due sole osservazioni, una in linea di fatto, l'altra in linea di diritto. In linea di fatto prego la Camera a considerare che quest'uomo non è provvisto di mezzi di fortuna, e per di più ha una infelicità fisica cagionatagli appunto dalla ferita che ha ricevuta a Vicenza. Tale condizione non gli permetteva assolutamente di abbandonare la sua residenza e la sua clientela per andare nelle Marche all'unico scopo di mettersi in condizione di poter approfittare del decreto 10 gennaio 1861.

Dunque io credo che non gli si possa fare il menomo carico per la circostanza che ha continuato a stare dove era e ad esercitare la sua professione, quantunque le Marche siano state liberate.

In linea di diritto faccio osservare che il decreto del 1° novembre 1870 va interpretato secondo il suo spirito apertamente manifesto. Perchè nel 1870 si fece un decreto il quale riguardava esclusivamente i cittadini di Roma? Per la semplice ragione che vi era una serie di altri decreti e di leggi che riguardavano tutti gli altri cittadini dello Stato. Non vi era più che la provincia di Roma, alla quale

bisognava provvedere; e perciò si fece quel decreto in quei termini, i quali comprendevano esclusivamente i cittadini di Roma.

Io credo che non sia mai stato nell'intenzione del legislatore di escludere da questo beneficio, anzi da quest'atto di giustizia, un cittadino italiano per la sola ragione che per un po' di tempo è stato domiciliato in una provincia e un po' di tempo in un'altra.

Se vi sono stati compresi quelli che sempre appartennero alla provincia di Roma, tanto più credo (ed è molto facile il persuadersene), deve ritenersi compreso in questa disposizione legislativa uno che veniva da un'altra provincia italiana, e che trasportatosi in Roma ha versato il proprio sangue per la liberazione d'Italia, e dopo essendo stato destituito dal Governo pontificio, si ritrasse, e visse soltanto esercitando la propria professione. Ciò che prego la Camera di considerare maggiormente, si è non essere possibile il supporre che il legislatore, usando le parole: *originari di Roma e della provincia romana*, abbia voluto escludere alcuno, mentre è chiaro, guardando la serie dei citati decreti, che si vollero comprendere tutti i cittadini italiani, e si usò una locuzione con un senso ristretto nel decreto del 1870, perchè non eravi altra provincia fuorchè quella di Roma alla quale dovessero applicarsi le rammentate disposizioni.

MINISTRO PER LA GUERRA. Anzitutto devo dichiarare alla Camera che, in tutte le petizioni fatte al Ministero, il petente non ha mai fatto risultare che questa sua ferita lo rendesse inabile al lavoro; perchè, se fosse risultato che la ferita che ebbe nel 1848 era tale da renderlo impotente al lavoro, o almeno in istato tale di salute da non potersi più guadagnare da vivere, il Ministero, anche se non gli compete la pensione, gli avrebbe accordato un sussidio continuativo.

Ciò premesso, risponderò all'onorevole Lesen, il quale affermava che io avrei trattato un po' duramente il petente, che il Governo italiano ha rispettati tutti i servizi resi ed i diritti acquisiti in qualunque modo sotto i Governi passati, purchè fossero legalmente constatati.

Io torno però a far presente alla Camera, che se questo petente domanda al Ministero l'applicazione del decreto del 1861, il Ministero non ha difficoltà ad esaudirlo; ma quello del 1870 non glie lo può applicare perchè creerebbe un'ingiustizia enorme giacchè verrebbe a stabilire che questo individuo perchè è rimasto a Roma avrebbe un vantaggio molto maggiore di quelli che rimasero a Recanati

dal 1860 al 1870. Il Ministero non vuol fare nessun torto a questo individuo; ed esso ha ancora il diritto di invocare ed ottenere il trattamento che gli accorda il decreto del 1861, ma non già quello del 1870 e sebbene non abbia i 20 anni di servizio per avere diritto alla pensione, se prova che la ferita è tale da metterlo nel caso previsto dalla legge, cioè dell'inabilità al lavoro, allora si potrebbe vedere se egli possa essere ammesso alla giubilazione. Ma all'infuori di questo caso io debbo nuovamente dichiarare alla Camera che, senza una nuova legge, non potrei assolutamente provvedere per lui. Fossi anche disposto io a proporlo pel beneficio invocato, la Corte dei conti non l'ammetterebbe certamente, e già vi sono dei precedenti rifiuti consimili, poichè essa non intende ammettere che si applichi ad un cittadino di Recanati il decreto del 1870, il quale è esclusivamente fatto per i cittadini nati nella provincia romana.

La proposta più conveniente a me pare quindi sia quella dell'onorevole Maldini, cioè che questa petizione sia inviata alla Giunta che è incaricata di esaminare il progetto di legge d'iniziativa parlamentare per i compromessi politici del 1848 e 1849, perchè ne tenga quel conto che crederà; dappoichè il Ministero, quando la petizione fosse a lui rivolta, non potrebbe che rispondere alla Camera quel che io ora dichiaro, vale a dire che esso non ha mezzi per dare soddisfazione a questa domanda.

GRIFFINI, relatore. Prima di tutto farò un'ulteriore osservazione di fatto.

L'onorevole ministro dice, non essergli risultato che questo signore sia stato veramente ferito nel modo da lui esposto, e colle conseguenze da lui narrate. Ma tale circostanza emergerebbe dalle copie dei documenti originali, unite alla petizione. La Giunta poi in molti casi non fa che versare sul merito delle domande, salvo al ministro di verificare la sussistenza dei documenti allegati in copia alle petizioni. È questa la pratica che si suol tenere.

La Commissione non verifica, nè ha mezzo di verificare la esistenza e genuinità dei documenti che possono unirsi in copia alle petizioni; ma in ciò si rimette al Ministero. Quando poi si invia ad un ministro una petizione nella ipotesi che i fatti stiano come vi vennero esposti, esso naturalmente, ove rilevi che le cose sono diverse, ben lungi dall'evadere favorevolmente la petizione, ne riferisce alla Camera.

Dal momento però che pende il progetto testè accennato, e per esso il dottore Leonini Pignotti può conseguire quel medesimo risultato al quale aspira,

TORNATA DEL 20 MARZO 1874

io, nella convinzione che nessuna Giunta chiamata ad esaminare questa petizione vorrebbe, potendolo appena, rifiutarsi ad accoglierla, perchè tanto fondata in equità oltre di esserlo in diritto, accedo, a nome della Commissione, di cui faccio parte, e che vedo aderente, alla proposta che la petizione medesima sia inviata alla Giunta della quale ha fatto parola l'onorevole deputato Maldini.

PRESIDENTE. Aderisce la Commissione?

(I membri della Commissione fanno segni di assenso.)

Adunque, se non vi sono opposizioni, la petizione 298 sarà trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge stato presentato per iniziativa parlamentare dagli onorevoli Fambri e colleghi.

Essendo l'ora inoltrata, si sospenderà la seduta e si ripiglierà alle due e mezzo.

La seduta è levata alle ore 1 55.